

## DEFINIZIONI E NORME GENERALI E CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

valide per tutte le forme contrattuali

ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

• <b>ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO</b>	L'alterazione, degli indici meteorologici di piovosità e temperatura medi per l'Area climatica omogenea considerata, cumulati nel periodo di coltivazione o in parte di esso (diversi fasi fenologiche o sfalci), che causa effetti negativi sul Risultato della produzione/Resa assicurata.
• <b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.
• <b>APPEZZAMENTO</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.
• <b>AREA CLIMATICA OMOGENEA</b>	Area geo morfologica e climatica, dove le condizioni e rese produttive prative, sono omogenee, definita nell'art. 9 delle Condizioni speciali di Assicurazione Sezione 4.
• <b>ASSICURATO</b>	Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
• <b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
• <b>ATTECCHIMENTO</b>	Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.
• <b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
• <b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia.
• <b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li> <li>• l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente;</li> <li>• l'indicazione del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;</li> <li>• l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.) ovvero con il Fascicolo Aziendale;</li> <li>• tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).</li> </ul>
• <b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.
• <b>CONTRAENTE</b>	Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
• <b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta sul Certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.
• <b>DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A</b>	Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda Agricola non

<b>DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE</b>	abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati su ogni P.A.I..
• <b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
• <b>F.E.M.</b>	Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.
• <b>FORMA CONTRATTUALE</b>	Le combinazioni di avversità atmosferiche e biotiche come previsto nel PGR (Piano di Gestione dei Rischi).
• <b>FRANCHIGIA</b>	Le centesime parti della Resa Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.
• <b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.
• <b>INDICI METEOROLOGICI</b>	L'indice che consente di identificare un evento meteorologico dannoso, registrato sulla base di un parametro definito, come sommatoria di precipitazioni cumulate e/o temperature medie, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, in una specifica area di produzione.
• <b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
• <b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa Assicurata.
• <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della Resa Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo.
• <b>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</b>	La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
• <b>NOTIFICA</b>	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di rilascio del P.A.I. ovvero della manifestazione di interesse e riferita ad un P.A.I..
• <b>P.A.I.</b>	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.
• <b>PARTITA</b>	Il Prodotto assicurato distinto per Varietà presente su ciascun Appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.
• <b>PASCOLO</b>	Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, generalmente ad un'altimetria superiore a quella del prato e del prato pascolo, destinate all'alimentazione diretta del bestiame ruminante pascolante.
• <b>PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI</b>	Decreto Ministeriale Annuale, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

• <b>POLIZZA COLLETTIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
• <b>PRATO</b>	Appezzamento che produce fieno polifita, in più sfalci nel corso dell'anno.
• <b>PRATO PASCOLO</b>	Appezzamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente oggetto di alimentazione diretta del bestiame ruminante al pascolo.
• <b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
• <b>PREZZO</b>	Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 'Prezzi'.
• <b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e codificate nel Decreto Prezzi.
• <b>PRODUZIONE MEDIA ANNUA</b>	Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).
• <b>RESA MEDIA ANNUA</b>	Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo ( <b>Resa Assicurata Complessiva</b> ), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
• <b>RESA ASSICURATA</b>	Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.
• <b>RESE D'AREA CLIMATICA</b>	Resa media dei Prati, Prati pascolo e Pascolo per area climatica, calcolata da Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stato determinato il Risultato della produzione.
• <b>RETE ANTIGRANDINE - ANTIACQUA</b>	Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di palificazione;</li> <li>• Rete in fibra polietilenica;</li> <li>• Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto;</li> </ul> il tutto realizzato a regola d'arte.
• <b>SCOPERTO</b>	La percentuale del danno, indennizzabile a termini di Polizza Collettiva, che rimane a carico dell'Assicurato.
• <b>SEMINA</b>	Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
• <b>SINISTRO</b>	Il verificarsi di un danno alle produzioni assicurate imputabile ad Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
• <b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
• <b>SOGLIA</b>	Il limite di danno, imputabile alle avversità oggetto di garanzia, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano di gestione dei rischi. La soglia sarà calcolata ed applicata disgiuntamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata nel Piano di gestione dei rischi (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017).
• <b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
• <b>TUNNEL</b>	Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema di palificazione;</li> <li>• Film in materiale plastico;</li> <li>• Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto;</li> </ul> il tutto realizzato a regola d'arte.

• <b>VARIETA'</b>	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata, è quella indicata nel Decreto Prezzi.
<b>AVVERSITA'</b>	
<b>AVVERSITA' ATMOSFERICHE</b>	
• <b><u>DEFINIZIONE AVVERSITA': DATI AGROMETEOROLOGICI</u></b>	<p>In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'Appezamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.</p> <p>Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova.</p> <p>Gli effetti delle avversità in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono essere riscontrati sulla medesima Varietà e su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km;</li> <li>• devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.</li> </ul>
• <b>ALLUVIONE</b>	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
• <b>BRINA</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
• <b>COLPO DI SOLE</b>	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• <b>ECESSO DI NEVE</b>	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• <b>ECESSO PIOGGIA</b>	<p>Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;</li> <li>• le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;</li> <li>• le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.</li> </ul>
• <b>FULMINE</b>	Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.
• <b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
• <b>GELO</b>	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
• <b>VENTO FORTE</b>	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

• <b>SBALZO TERMICO</b>	Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.
• <b>SICCITA'</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
• <b>TROMBA D'ARIA URAGANO</b>	Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).
• <b>VENTO CALDO</b>	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40°C.
<b>AVVERSITA' BIOTICA</b>	
• <b>PERONOSPORA</b>	Plasmopara viticola, crittogama appartenente alla classe degli oomiceti, comunemente denominata Peronospora della vite.
• <b>DROSOPHILA SUZUKII</b>	Insetto appartenete all'ordine dei Ditteri (diptera) genere Drosophila, specie D. Suzukii detto Moscerino dei Piccoli Frutti.

**Definizioni valide per le forme contrattuali A e B relativamente al prodotto Uva da Vino:**

• <b>INDICE WINKLER</b>	Sommatoria delle temperature medie giornaliere utili, intese come tali le temperature medie giornaliere maggiori ai 10° centigradi, rilevate dal F.E.M. per Varietà, area omogenee, fascia altimetrica, nel periodo utile intercorrente tra la data di invaiatura e i 3 giorni precedenti alla data di raccolta.																
• <b>DATA INVAIATURA</b> <b>DI</b>	È la data dell'invasatura del 50% degli acini presenti per grappolo medio rilevata annualmente dai tecnici del F.E.M per varietà, area omogenea e fascia altimetrica.																
• <b>AZIENDE SENTINELLA</b>	Sono le Aziende Agricole individuate che sottostanno e scrupolosamente ottemperano, alle disposizioni impartite da F.E.M. relativamente ai protocolli e programmi di difesa fitosanitaria, tecnicamente, scientificamente avanzati e ad elevata efficacia, tali da farne da esempio probante di eccellente conduzione colturale e precisamente: <table border="1" data-bbox="486 1393 1433 1787"> <thead> <tr> <th colspan="2">Azienda sentinella</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AREA A: Alto Garda (fino e compreso Dro)</td> <td>Mauro Gelmetti Arco</td> </tr> <tr> <td>AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino e compreso Aldeno)</td> <td>Azienda Fem Navicello Rovereto</td> </tr> <tr> <td>AREA C: Rotaliana</td> <td>Azienda Fem san Michele all'Adige</td> </tr> <tr> <td>AREA D: Cembra - Valsugana</td> <td>Azienda Fem Telve Valsugana</td> </tr> <tr> <td>AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino e compreso Pietramurata)</td> <td>Toblino srl</td> </tr> <tr> <td>AREA F: Bleggio</td> <td>Tenuta Bleggi di Bleggi Carlo</td> </tr> <tr> <td>AREA G: Trento</td> <td>Pedrotti Nicola</td> </tr> </tbody> </table>	Azienda sentinella		AREA A: Alto Garda (fino e compreso Dro)	Mauro Gelmetti Arco	AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino e compreso Aldeno)	Azienda Fem Navicello Rovereto	AREA C: Rotaliana	Azienda Fem san Michele all'Adige	AREA D: Cembra - Valsugana	Azienda Fem Telve Valsugana	AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino e compreso Pietramurata)	Toblino srl	AREA F: Bleggio	Tenuta Bleggi di Bleggi Carlo	AREA G: Trento	Pedrotti Nicola
Azienda sentinella																	
AREA A: Alto Garda (fino e compreso Dro)	Mauro Gelmetti Arco																
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino e compreso Aldeno)	Azienda Fem Navicello Rovereto																
AREA C: Rotaliana	Azienda Fem san Michele all'Adige																
AREA D: Cembra - Valsugana	Azienda Fem Telve Valsugana																
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino e compreso Pietramurata)	Toblino srl																
AREA F: Bleggio	Tenuta Bleggi di Bleggi Carlo																
AREA G: Trento	Pedrotti Nicola																

## NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..

**Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

### Art. 2 - Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017), **l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annuale".** Nel caso in cui la Resa Media Annuale sia inferiore alla Produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa Assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili, a condizione che venga indicata nel certificato ovvero dichiarato l'obbligo di indicarla nel bollettino di campagna in fase di perizia con apposita dichiarazione "la Resa Assicurata è inferiore alla Resa Media Annuale". La Resa Media Annuale, necessaria per il calcolo della soglia, è risultante dalle produzioni moltiplicate per il prezzo indicate nel PAI.

**Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono obbligatoriamente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.**

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Resa Assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

#### DRUPACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	30%;
3° anno	70%;
4° anno	100%.

#### POMACEE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	20%;
3° anno	50%;
4° anno	80%;
5° anno	100%.

#### UVA

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità

1° anno	0%;
2° anno	50%;
3° anno	100%.

#### CILIEGIE

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	0%;
3° anno	20%;
4° anno	60%;
5° anno	100%.

**Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicato il prezzo mercuriale stabiliti nell'Allegato 1; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe**

**di riduzione per Prodotto coltivato della medesima azienda agricola nello stesso Comune Amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa Assicurata e della Produzione Media Annua.**

Art. 3 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

**Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.**

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della Notifica per danni conseguenti alle Avversità Atmosferiche Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento Forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento Forte;

salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di Assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 17) della Polizza Collettiva. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. **La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

Art. 4 - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

**Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.** Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 6 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato il danno materiale alle strutture e impianti, ovvero la mancata o la diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto per causa delle avversità ed eventuali fitopatie in garanzia indicate per le diverse Forme Contrattuali nelle rispettive Sezioni "Condizioni Speciali".

**La scelta dalle Forma Contrattuale deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione.**

La garanzia riguarda il Prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Nel caso in cui il prodotto abbia perso oltre il 30% del valore commerciale per cause diverse rispetto a quelle in garanzia, stabilito convenzionalmente applicando i coefficienti di degrado indicati nelle tabelle definite per il calcolo del danno qualitativo, la percentuale di danno imputabile alle avversità e fitopatie oggetto della garanzia verrà applicata al valore ridotto.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del Vento Forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento Forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

Art. 7 - Accertamento Avversità Atmosferica

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 - *Modalità per la rilevazione del danno* e art. 19 - *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo.

#### Art. 8 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda non dovuto ad avversità in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata;
- g) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- h) danni conseguenti a fitopatie, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- i) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

#### Art. 9 - Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuale, causata dalle Avversità, eventualmente fitopatie, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) risulta superiore al 20% della Produzione Media Annuale Aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune per tutte le forme contrattuali ad eccezione della Index Based - Prato Pascolo relativamente alla quale il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente al superamento del 30% di danno e delle strutture e impianti produttivi.

Ai fini della verifica del superamento della soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile effettivamente alla raccolta.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale, gli eventuali Scoperti ed i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottoPartita assicurata. Qualora, per scelta dell'Assicurato, parte della Resa Assicurata fosse garantita con altre Società, ai fini del superamento della Soglia del 20% (30% per le Polizze Index Based) si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di Prodotto garantita con gli altri assicuratori.

L'Assicurato in caso di Sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato restando esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 Codice Civile). Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

#### Art. 10 - Franchigia - Scoperto

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - Soglia - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sotto Partita la Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni.

#### Art. 11 - Limite di indennizzo

Nelle rispettive Sezioni sono stabiliti i diversi limiti di indennizzo.

#### Art. 12 - Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate.

Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

**Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate (Andamento Climatico Avverso per le Polizze Index Based). Qualora l'Avversità/Andamento Climatico Avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.**

Art. 14 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la Resa Assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società (data di sottoscrizione del certificato di riduzione per tutte le Tipologie di Polizza) fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità garantite, **purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma**. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

**In caso di Sinistro l'Assicurato deve:**

- a. **darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;**
- b. **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'Avversità o per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;**
- c. **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d. **non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;**
- e. **non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;**
- f. **mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa Assicurata;**
- g. **nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 13 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.**

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche ad eccezione dell'Avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla Varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite della Prodotto assicurato venga danneggiata dalle Avversità garantite in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.**

**Art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto, nei giorni successivi all'evento per i danni agli impianti o strutture, direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

**Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.**

**Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti:**

- **uva, e orticole: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;**
- **pomodoro: le due intere file, semplici o abbinata, di piante che insistono al centro della Partita;**
- **frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;**
- **piccoli frutti: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;**
- **ciliegie: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.**

**Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'Avversità, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art.17, secondo le norme previste per ciascun Prodotto in garanzia.**

**L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.**

**Art. 19 - Mandato del perito**

Il perito deve:

- a. **accertare l'effettivo verificarsi dell'Avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle 'Definizioni relative alle Avversità Atmosferiche Assicurate';**
- b. **verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità assicurata e il danno, anche su Apezzamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata;**
- c. **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa Assicurata;**
- d. **accertare al momento dell/i Sinistro/i la produzione in garanzia;**
- e. **accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- f. **accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;**
- g. **accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Tipologia di polizza prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;**
- h. **accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;**
- i. **procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.**

#### Art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata, nei termini e modi stabiliti nelle Condizioni Speciali. In imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato quelle perse per i danni provocati da avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 - *Mandato del perito*, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione.
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
  - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia ed all'eventuale Scoperto.

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale all'accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 21 - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). **Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.**

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/Bollettino di Campagna per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.

#### Art. 21 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

**A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 - *Modalità per la rilevazione del danno.***

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Se sul nominativo due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi, da parte di altre Società, nella provincia di ubicazione delle Partite appellate.

**Art. 22 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

**Art. 23 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 - *Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 24 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

**Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno**

**Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.**

**Art. 26 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati Assicurazione di adesione alle Polizze Collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

**Art. 27 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva**

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiarerà espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

**Art. 28 - Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi**

Per i Prodotti per i quali è prevista o praticata la raccolta scalare o in più stacchi, a deroga di quanto contemplato all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza* - la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale - gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.

## Sezione 1

### Colture vegetali (ad esclusione delle Ciliegie, dei Piccoli Frutti e dei Prati Pascolo)

Art. 1 - Prodotti vegetali coltivati in Apezzamenti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Apezzamenti dotati di sistema di difesa attiva reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle Forme contrattuali;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro il 15 maggio (periodo di allegazione) e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all' ultimazione della stessa (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento);
- i danni produttivi imputabili alle garanzie eccesso di acqua, vento forte, eccesso di neve, alluvione, siccità, gelo e brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo.

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal P.A.I..

L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:

- Legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilarari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Art. 2 - Franchigia

#### Franchigia

**PRODOTTO UVA DA VINO limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità Grandine e Vento forte**

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**ALTRI PRODOTTI limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità Grandine e Vento forte**

DANNO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**TUTTI PRODOTTI limitatamente ai danni imputabili esclusivamente o prevalentemente alle avversità diverse da Grandine e Vento forte, franchigia fissa 30%.**

**Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo**, pari al 25% per tutti i prodotti - Tipologia di polizza A e B, e per la Tipologia di polizza C pari al 20% per la frutta, 15% per le orticole, 8% per i cereali e il 10% per tutte le altre colture, **stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi nei Comuni, a tal scopo evidenziati nell'elenco tariffe (Allegato 2)**, è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio.

**Qualora il Prodotto assicurato:**

- **Sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 1 - *Prodotti vegetali coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti Antigrandine* - nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato limitatamente ai danni al prodotto vegetale imputabili alla compromissione dell'impianto uno scoperto pari al 40%;**

**Art. 3 - Limite di indennizzo**

**In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 80% per Partita al netto della Franchigia e dell'eventuale Scoperto, 70% qualora i danni siano esclusivamente o prevalentemente dovuti da Avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione.**

**Fermo restando il Limite di Indennizzo sopra indicato, la presente Polizza Collettiva prevede un Limite di Indennizzo al risarcimento aggregato per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati Uva da Vino, in adesione alla presente Polizza Collettiva per l'esercizio corrente. Tale Limite di Indennizzo è pari al 40% del Premio complessivo a carico del Contraente dei Certificati relativi al Prodotto "Uva da vino" della tipologia di polizza A e B.**

**Art. 4 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

**La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:**

- **al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa Assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;**
- **per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa Assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;**
- **per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.**

## 1.1. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE C

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni causati dall'insieme delle Avversità di frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di neve ed Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI).

### PRODOTTI ARBOREI

Art. 5 - Decorrenza della garanzia dei Prodotti Arborei

Con riferimento all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto Actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E..

### PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 6 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

#### "TABELLA C" - QUALITA' FRUTTA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I <sup>^</sup> ). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li> <li>• 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

N.B.: Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;

Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.

NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altre avversità coperte dalla garanzia.

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

## PRODOTTO UVA DA VINO

### Art. 7 - Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

### Art. 8 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno della metà di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito dal F.E.M. per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10°C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 mt	media collina 250-450 mt	alta collina >450 mt
chardonnay vino (20,60 brix)	450	420	360
chardonnay base spumante (19,2 brix)	370	350	300
muller thurgau (18,2 brix)	\	300	280
pinot nero (18,8 brix)	400	370	350
traminer aromatico (21,2 brix)	410	390	370
pinot grigio (20,50 brix)	460	430	\
merlot (21 brix)	470	450	\
sauvignon bianco (19,4 brix)	450	420	360
teroldego (20,60 brix)	470	450	\
nosiola	500	470	450
moscato giallo (18,2 brix)	500	470	450
lagrein (20,2 brix)	470	450	\
schiaiva (17 brix)	500	470	430
marzemino (18,5 brix)	520	500	\

cabernet sauvignon (20,3 brix)	550	\	\
--------------------------------	-----	---	---

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà "Sauvignon" venga riscontrata:

- l'invaiaitura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 450 medi stabiliti;

verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a  $2 \times (((450 - 407) / 450 * 100) - 3) = 13,12$  arrotondato a 13%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

#### Art. 9 - Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine Sociali. La garanzia per i danni da Eccesso acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 mt	FASCIA 2: da 250 a 450 mt	FASCIA 3: oltre 450 mt
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino a Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento – Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra – Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela – Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte del F.E.M.. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiaitura.

A prescindere dall'eventuale data di vendemmia stabilita dalla Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:

- 36 giorni dopo l'invaiaitura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiaitura per l'uva da vino normale.

**Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.**

**Pena la decadenza al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia.** Qualora a tali date il prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

#### Art. 10 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 7 – Danno

di quantità - e all'art.8 – *Danno di qualità* – gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

## Prodotto Olive da olio

### Art. 11 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

### Art. 12 - Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto all'art. precedente esclusivamente per i danni da grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 11 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

## Prodotti: More, Ribes, Uva spina, Lamponi, Mirtilli, Fragole, Fragoloni, Fragoline di bosco ed altri piccoli frutti

### Art. 13 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
--------------	-------------	-----------------

a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

### PRODOTTI VIVAI

#### Art. 14 - Decorrenza della garanzia dei Prodotti Vivai

Con riferimento all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme e per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto. Per il Prodotto Vivai di Vite la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. La garanzia termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre.

#### Art. 15 - Franchigia - Limite di indennizzo

##### **Franchigia**

**A parziale deroga di quanto previsto all' art.10 - *Franchigia - Scoperto*, delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Franchigia minima applicata è del 20%.**

##### **Limite di indennizzo**

**A parziale deroga di quanto previsto all'art. 11 - *Limite di indennizzo* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole Partite.**

#### Prodotto Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

#### Art. 16 - Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

#### Art. 17 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
B. Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	35

C. Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	50
D. Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	75

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.

Sono considerati perduti, quindi considerati come perdita di quantità, gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Sono considerate perdute, quindi considerate come perdita di quantità, le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

#### Art. 18 - Secondo germoglio singolare

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da calamità in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

### Prodotto Piante di viti porta innesti (piante madre di portinnesti di vite)

#### Art. 19 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- lunghezza di 40 cm. circa.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

#### Art. 20 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
B. Qualche e più lesione/i rimarginata al legno e/o al midollo	45
C. Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75

Sono considerate perse, quindi considerati come perdita di quantità, le talee con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

### Prodotto Nesti (marze) di cloni selezionati di vite

#### Art. 21 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

#### Art. 22 - Perdita di resa

Con riferimento all'art. 6 -  *Oggetto della garanzia*  - e all'art. 20 -  *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*  delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, ai fini della determinazione della mancata resa si intendono persi i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma: con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

### Prodotto Vivai di piante da frutto e di olivo (piante in vivaio)

#### Art. 23 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

#### Art. 24 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 -  *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*  delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità

verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
B. Astoni con lesioni rimarginate che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi	25
C. Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati	40
D. Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati	60
E. Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo	80

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

N.B.:

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.
- Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

### Prodotto Vivai di pioppi (pioppi in vivaio)

#### Art. 25 - Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

#### Art. 26 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 -  *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*  delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno	% danno
A. Illesi; lesioni alla corteccia	0
B. Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di resa (danno di quantità), le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.

Vivaio di due anni	% danno
A. Illesi; lesioni alla corteccia	0
B. Qualche lesione rimarginata al legno	40
C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno.

## PRODOTTI ERBACEI

### Art. 27 - Decorrenza della garanzia dei Prodotti Erbacei

Con riferimento all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto Mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'avversità Venti forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

### Art. 28 - Individuazione della designazione del Prodotto

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI **deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

### Prodotto pomodoro

### Art. 29 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e all'art. 27 - *Decorrenza della garanzia* - delle Condizioni Speciali di assicurazione, valide per la forma contrattuale C, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

### Art. 30 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

### Art. 31 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, riportati nelle tabelle che seguono, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno Pomodori da pelati e altre trasformazioni conserviere	% danno Pomodori da tavola
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10;	0	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4;	40	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 1/4; deformazioni gravi;	80	90

### Prodotti: Cetrioli, Zucchine, Fagioli, Piselli, Zucche e orticole

#### Art. 32 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Ove leggasi frutti si intende per tale termine: frutti, bacche, bacelli.

a) Illesi, segni di percosse leggere	0%
b) Lesione/i di lieve estensione	50%
c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%

I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti dell'Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi considerati come perdita di quantità.

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

### Prodotto mais da granella - da insillaggio - da biomassa

#### Art. 33 - Destinazione del Prodotto.

##### Mais da granella

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per le diverse destinazioni: alimentare umano/animale ed altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

##### Mais da insillaggio - Mais da biomassa

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

#### Art. 34 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

##### Mais da granella

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.

In caso di danni causati dalle Avversità garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.

Mais da insilaggio/biomassa

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

## Prodotto Melograno

### Art. 35 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche:

- Forma contrattuale C: polizza che copre almeno 3 delle avversità di frequenza e avversità accessorie elencate all'allegato 1 punto 1.2.2. (Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Colpo di sole e vento caldo e Sbalzo termico).

### Art. 36 - Franchigia - Limite di Indennizzo

**L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:**

- **pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento forte;**
- **pari al 30% per danni imputabili alle avversità diverse da Grandine e Vento forte;**
- **per i danni combinati la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:**

Danno complessivo %	Percentuale di franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
27	20
38 e oltre	20

### Art. 37 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A. Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
B. Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo	15
C. Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
D. Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55

E. Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media	75
F. Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	

## 1.2. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE – VALIDE PER LE FORME CONTRATTUALI A e B

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni:

- **Forma contrattuale A:** causati dalle Avversità Atmosferiche di frequenza (Grandine, Venti forti, Eccesso di neve ed Eccesso di pioggia), dalle Avversità Atmosferiche catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche accessorie (Colpo di sole e vento caldo e Sbalzo termico) e dalle fitopatie;
- **Forma contrattuale B:** causati dalle Avversità Atmosferiche di frequenza (Grandine, Venti forti, Eccesso di neve ed Eccesso di pioggia), dalle Avversità Atmosferiche catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e dalle fitopatie;

con riferimento ai disposti dell'art. 3 comma 1. Punti a) e b) e comma 2, del PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI).

### PRODOTTI ARBOREI

Art. 1 - Decorrenza della garanzia per i Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto Actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E..

### PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 2 - Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle avversità oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Art. 3 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Assicurato;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri.

Con riferimento alle produzioni di Uva da vino assicurate con Tipologia di Polizza B) (tariffa maggiorata del 15%) riferite a uve selezioni o comunque di particolare pregio con produttività significativamente inferiori al relativo disciplinare e destinate alla produzioni di vini riserva o selezione, nel caso in fase di perizia si riscontri che la compromissione qualitativa implichi la Perdita delle caratteristiche minime del prodotto per la destinazione vini riserva o selezione, con conseguente declassamento qualitativo, la percentuale di danno qualità da riconoscere può essere aumentato del 100%.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno della metà di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da altri eventi atmosferici previsti nell'oggetto di garanzia che abbiano a verificarsi dopo la data del 1° agosto per tutte le varietà, il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato del 30% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto destinato alla produzione di vini di particolare pregio.

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito dal F.E.M. per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10°C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 mt	media collina 250-450 mt	alta collina >450 mt
chardonnay vino (20,60 brix)	450	420	360
chardonnay base spumante (19,2 brix)	370	350	300
muller thurgau (18,2 brix)	\	300	280
pinot nero (18,8 brix)	400	370	350
traminer aromatico (21,2 brix)	410	390	370
pinot grigio (20,50 brix)	460	430	\
merlot (21 brix)	470	450	\
sauvignon bianco (19,4 brix)	450	420	360
teroldego (20,60 brix)	470	450	\
nosiola	500	470	450
moscato giallo (18,2 brix)	500	470	450
lagrein (20,2 brix)	470	450	\
schiaiva (17 brix)	500	470	430
marzemino (18,5 brix)	520	500	\
cabernet sauvignon (20,3 brix)	550	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà "Sauvignon" venga riscontrata:

- l'invaiatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1 agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 450 medi stabiliti;

verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a  $2 \times (((450 - 407) / 450 * 100) - 3) = 13,12$  arrotondato a 13%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

#### Art. 4 - Danni da Peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 - *Oggetto della Garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o la diminuita Resa Assicurata, comprensiva del danno di qualità, del Prodotto assicurato causato anche dalla Peronospora (Plasmopara viticola), come meglio definito nel successivo art. 5.

#### Art. 5 - Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse Varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica ed altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine sociali. La garanzia per i danni da Eccesso acqua cessa il terzo giorno successivo alla data di vendemmia stabilita dalla Cantina. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 mt	FASCIA 2: da 250 a 450 mt	FASCIA 3: oltre 450 mt
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino a Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento – Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra – Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela – Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento ad ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte del F.E.M.. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura.

A prescindere dall'eventuale data di vendemmia stabilita dalla Cantina, convenzionalmente la garanzia cessa:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

**Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori ed i vigneti della specifica area. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente.**

**Pena la decadenza al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia.** Qualora a tali date il prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 6 - Scoperto e Limite di indennizzo per varietà ed aggregato per danni da Peronospora

**A integrazione dell'art. 10 - Franchigia – Scoperto delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, i danni da Peronospora, come sopra definiti, sono equiparabili a quelli relativi alle avversità Siccità, e/o Colpo di sole e Vento caldo e/o Gelo e Brina e/o Sbalzo termico e/o Eccesso di neve e/o Eccesso di pioggia e/o Alluvione ai fini dell'applicazione dello Scoperto del 20% nel caso di prevalenza degli stessi, rispetto agli altri oggetto della presente copertura.**

**A integrazione dell'art. 11 - Limite di indennizzo delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, per i danni da Peronospora, è stabilito un Limite di Indennizzo per singola Partita, definito per zona e fascia altimetrica, come riportato nella tabella di cui all'art. 5 - Avversità Eccesso di pioggia in prossimità della vendemmia - da F.E.M. con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale, avendo a riferimento comunque la situazione generalizzata dei vigneti. Per i danni eccedenti tale limite vale quanto indicato al secondo comma del punto a) art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in quanto considerati danni da avversità non assicurate. Le aziende sentinella individuate nelle Definizioni di questa Sezione di Polizza, possono essere visionate dai periti nel corso della campagna. I dati delle risultanze tecnico/agronomiche rilevati in tali aziende da F.E.M. saranno messi a disposizione dei periti per l'effettuazione dei rilievi.**

**Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il Limite di Indennizzo aggregato previsto all'art. 11 - Limite di indennizzo - comma 2. Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al Limite di Indennizzo previsto.**

Art. 7 - Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni da Eccesso di Pioggia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 2 - *Danno di quantità* e all'art. 3 - *Danno di qualità* - gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino ad un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

## PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

### Art. 8 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I<sup>a</sup>). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li><input type="checkbox"/> 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li> <li><input type="checkbox"/> Rugginosità lieve che interessa <math>\frac{1}{5}</math> del frutto (<math>\frac{1}{20}</math> per rugginosità densa);</li> <li><input type="checkbox"/> 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da avversità atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li><input type="checkbox"/> 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia);</li> <li><input type="checkbox"/> 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa);</li> <li><input type="checkbox"/> Rugginosità media che interessa <math>\frac{1}{2}</math> del frutto (<math>\frac{1}{3}</math> per rugginosità densa);</li> <li><input type="checkbox"/> 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85
<p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;</li> <li>- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;</li> <li>- L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;</li> <li>- Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.</li> </ul>		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.

NB: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altre avversità coperte dalla garanzia.

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

## PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO ED ALTRI PICCOLI FRUTTI

**Art. 22 - Danno di qualità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

**PRODOTTO OLIVE DA OLIO**
**Art. 10 - Danno di qualità**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

**Art. 11 - Olive da olio D.O.P.**

A integrazione di quanto previsto al precedente art.10 - *Danno di qualità*, esclusivamente per i danni da grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella, di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 10 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9

60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

## PRODOTTI ERBACEI

### Art. 12 - Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto Mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'avversità Venti forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

### Art. 13 - Individuazione della designazione del prodotto

Per i Prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI **deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

## PRODOTTO MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO - DA BIOMASSA

### Art. 14 - Coltivazione irrigua e non irrigua

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 - *Oggetto della garanzia* - delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. **Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di polizza.**

Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Resa Assicurata conseguente a Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

La Resa Assicurata per la coltura non irrigua, non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta.

### Art. 15 - Destinazione del Prodotto

#### MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso: alimentare umano/animale ed altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

#### MAIS DA INSILAGGIO - MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

### Art. 16 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA con destinazione ad alimentazione umana o amideria

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
---------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	--------

Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.

In caso di danni causati dalle Avversità garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.

#### MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

### PRODOTTO POMODORO

#### Art. 17 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 -*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - e all'art. 12 - *Decorrenza della garanzia* la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre

#### Art. 18 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

#### Art. 19 - Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### POMODORI DA PELATI, CONCENTRATI ED ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere;	40
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80

#### POMODORI DA CONSUMO FRESCO:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere;	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	90

### PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, POMODORI E ZUCCHE-ORTICOLE

#### Art. 20 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

a)	illesi, segni di percosse leggere	0%
b)	lesione/i di lieve estensione	50%
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale	90%

I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi valutati come perdita di resa (danno di quantità).

#### Art. 21 - Cambio di destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

#### Art. 22 - Condizioni

Per tutti i prodotti non regolati in questa Sezione di Polizza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate le condizioni indicate alla Sezione 1 punto 1.1. Forma contrattuale C

### Prodotto Melograno

#### Art. 23 - Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:

- pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento forte;
- pari al 30% per danni imputabili alle avversità diverse da Grandine e Vento forte;
- per i danni combinati la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:

Danno complessivo %	Percentuale di franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
27	20
38 e oltre	20

#### Art. 24 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 20 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave	90



SOMPO INTERNATIONAL

INSURANCE

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## Sezione 2

### Strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree e arbustive

#### 2.1. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

##### Art. 1 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antiacqua, Tunnel e Impianti produttivi assicurati, dalle seguenti Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento forte, Gelo, Trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve.

##### Art. 2 - Esclusioni

**Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:**

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite.

**Subiti da:**

- relativi frutti pendenti;
- reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
- reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un'avversità garantita dalla presente assicurazione.

##### Art.3 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

**In caso di sinistro l'Assicurato deve:**

- a. **darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;**
- b. **conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;**
- c. **non manomettere/alterare la struttura danneggiata;**
- d. **mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate;**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.**

#### RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOGGIA E TUNNEL

##### Art. 4 - Valore dei beni assicurati prodotto Reti antigrandine/anti pioggia, Tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

- a) prodotto Reti antigrandine/anti pioggia:
  1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
  2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
  3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
  4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

- b) prodotto Tunnel: Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato dal MIPAAF con apposito Decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta;
2. Tunnel di età superiore ad un anno in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

**Art. 5 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

Il perito deve:

- a) accertare la data la cui avversità si è verificata;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezzamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/antipioggia ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
- c) verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 6 e 7 che seguono.

**Art. 6 - Sinistro totale**

In caso di Sinistro Totale

- se la Rete antigrandine-antipioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.4 punto a).1) per le reti e art. 4 punto b).1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/antipioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 4 punto a) successivi ad 1) per le reti e art. 4 punto b).2) per i Tunnel;

e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO / ANTIPIOGGIA	RETE DI COLORE NERO
€ 6.000,00	Fino a 5 anni	Fino a 7 anni
€ 4.000,00	Di età superiore a 5 anni	Di età superiore a 7 anni
€ 2.000,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 1.500,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 14 anni
€ 500,00	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 16 anni
€ zero	Di età superiore a 11 anni	Di età superiore a 17 anni

**Art. 7 - Sinistro parziale**

In caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, nei limiti dei valori ad ettaro convenzionali stabiliti agli art. 4, 5 e 6, con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art 8 che segue.

**Art. 8 - Franchigia - Scoperto - Limite di indennizzo**

**L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.**

**In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.**

**Verrà inoltre applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:**

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;

- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo Scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- Idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- Tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- Ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- Corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

### PRODUZIONI ARBOREE ED ARBUSTIVE, "frutteti e vigneti"

#### Art. 9 - Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e come indicato all'Allegato 1) Prezzi.

#### Art. 10 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrittiva le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola Partita in base al valore assicurato come segue:
  - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato per impianti di età inferiore ai 10 anni, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

#### Art. 11 - Franchigia - Scoperto - Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 130;

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato.

Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

**Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.**

## Sezione 3 - Ciliegie e piccoli frutti

### 3.1. - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

In deroga a quanto stabilito all'art. 3 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la maturazione del Prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per il Prodotto ciliegie per Varietà come segue: *entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all'andamento climatico avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Contraente e la Società.*

#### Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche e Biotiche:

- Forma contrattuale A (art. 3 comma 2.a. del PGR Piano di Gestione dei Rischi)  
Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole e vento caldo e Sbalzo termico, Drosophila Suzukii.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento forte, sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

L'avversità atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 - *Modalità per la rilevazione del danno* e 19 - *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata Complessiva.

#### Art. 3- Prodotti coltivati in Appezzamenti dotati di difesa attiva

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine e/o antipioggia e/o antinsetto e tunnel.

##### **Antipioggia**

**I teli devono essere stesi, relativamente al prodotto ciliegie entro le date indicate per le rispettive zone e comunque non oltre la fase di inizio arrossimento del frutto.**

##### **Antinsetto**

**Gli impianti devono essere dotati di un sistema integrato antinsetto, intendendosi per tale il Sistema che prevede:**

- la copertura completa totale della coltura con reti antinsetto con fori di maglia inferiori al 1 mm<sup>2</sup> opportunamente disposti sul terreno senza alcuna apertura praticabile dagli adulti di Drosophila Suzukii, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario di FEM;
- monitoraggio all'interno delle reti antinsetto con trappole in grado di rilevare il grado di presenza del dittero;
- al realizzarsi della condizione di presenza dell'insetto all'interno delle protezioni antinsetto, come riportato al punto precedente, intervento immediato con efficaci insetticidi specifici;
- catture massali in primavera e in autunno con trappole attrattive ad elevata efficacia di cattura e distruzione di popolazione di Drosophila Suzukii.

**Qualora tali condizioni non venissero rispettate:**

- per danni da eccesso di pioggia decade la copertura assicurativa, ove assicurate come produzioni protette da teli antipioggia;
- per danni da Drosophila Suzukii verranno considerati quelli riscontrati nelle Aziende limitrofe in frutteti dotati di sistemi integrati antinsetto in piena efficienza.

#### Art. 4 - Franchigia

**Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Soglia* nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottopartita la Franchigia come segue:**

**FRANCHIGIA E PERCENTUALI DI DANNO (PER AREA OMOGENEA PRODOTTI IN PIENO CAMPO O IMPIANTI DOTATI DI SISTEMA DI DIFESA ATTIVA)**

% di danno	Franchigia	Indennizzo															
1	30	0	18	30	0	35	25	10	52	25	27	69	25	44	86	27	59
2	30	0	19	30	0	36	25	11	53	25	28	70	25	45	87	27	60
3	30	0	20	30	0	37	25	12	54	25	29	71	25	46	88	27	61
4	30	0	21	30	0	38	25	13	55	25	30	72	25	47	89	28	61
5	30	0	22	30	0	39	25	14	56	25	31	73	25	48	90	28	62
6	30	0	23	30	0	40	25	15	57	25	32	74	25	49	91	28	63
7	30	0	24	30	0	41	25	16	58	25	33	75	25	50	92	28	64
8	30	0	25	30	0	42	25	17	59	25	34	76	25	51	93	29	64
9	30	0	26	30	0	43	25	18	60	25	35	77	25	52	94	29	65
10	30	0	27	30	0	44	25	19	61	25	36	78	25	53	95	29	66
11	30	0	28	30	0	45	25	20	62	25	37	79	25	54	96	29	67
12	30	0	29	30	0	46	25	21	63	25	38	80	25	55	97	30	67
13	30	0	30	30	0	47	25	22	64	25	39	81	26	55	98	30	68
14	30	0	31	29	2	48	25	23	65	25	40	82	26	56	99	30	69
15	30	0	32	28	4	49	25	24	66	25	41	83	26	57	100	30	70
16	30	0	33	27	6	50	25	25	67	25	42	84	26	58			
17	30	0	34	26	8	51	25	26	68	25	43	85	27	58			

**Art. 5 - Limite di indennizzo**

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 70% della Resa assicurata per zona geografica omogenea e per Prodotto assicurato; per Azienda agricola e Prodotto, nel medesimo Comune, nel caso di produzioni protette da impianto di difesa attiva. La presente sezione di Polizza, limitatamente a tutti i Certificati di assicurazione emessi relativi al Prodotto Ciliegie e Piccoli Frutti, prevede l'applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato provinciale regolabile al 200% dei Premi imponibili complessivi. Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati provinciali risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una riparametrazione proporzionale ai singoli Indennizzi con riguardo ad ogni Azienda agricola.

**Art. 6 - Norme per l'esecuzione della perizia e per la quantificazione del danno**

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singola Varietà, gruppo di Varietà simili, o destinazione del in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singola specie e Varietà, con le seguenti norme:

- a) il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato:
  - le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all' *art. 19 - Mandato del perito* - punto g.;
 moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità di produzione risarcibile e la produzione ottenibile alla raccolta, in sede di perizia in campo e/o in cooperativa al conferimento e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee dai responsabili peritali, come quelle rilasciate dalle Cooperative stesse (bolle di consegna, conferimenti medi ecc.) dell'anno;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo, della tabella *Danno di qualità* delle Condizioni Speciali.
  - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all' *art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle relative alla Franchigia.

Qualora particolari ed eccezionali Avversità atmosferiche e biotiche in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un'entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche ed altimetriche omogenee di seguito definite

ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).

I risultati di ogni perizia, distinti per partita e per avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel "bollettino di campagna", che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del "bollettino di campagna", sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 21 - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. **Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.**

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o "Bollettino di Campagna di Costatazione" che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/bollettino per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21.

#### Art. 7 - Impianti di difesa attiva anti pioggia

In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva anti pioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per partita, all'interno dell'Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.

#### Art. 8 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per la quantificazione del danno*, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

##### Tablette Qualità CILIEGIE

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	50
c)	I frutti di questa classe danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche e fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche e fitopatie assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tabella Qualità PICCOLI FRUTTI

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

**Art. 9 - Le zone geografiche ed altimetriche omogenee**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia termina alla maturazione determinata convenzionalmente come di seguito:

ZONA	ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE	TERMINE ULTIMO PER COPERTURA DELL'IMPIANTO CILIEGIE
A	Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe	10 giugno
B	Colle di Tenna	10 giugno
C	Susà sopra paese - S.Vito - sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè	10 giugno
D	Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano	15 giugno
E	Pergine - Serso - Viarago - Masetti - Zava	10 giugno
F	Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino	10 giugno
G	Roncogno - Costasavina	10 giugno
H	Civezzano escluse frazioni alte	10 giugno
I	Povo - Villazzano - Cortesano	01 giugno
J	Mattarello	01 giugno
K	Ravina - Romagnano	01 giugno
L	Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige	01 giugno
M	Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)	01 giugno
N	Brancolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera	01 giugno
O	Volano - Besenello - Rovereto	01 giugno
P	Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino	10 giugno
Q	Bleggio	15 giugno
R	Faver	10 giugno
S	Cavedine	15 giugno
T	Media Val di Non	20 giugno
U	Alta Val di Non	20 giugno
V	Revò	20 giugno
W	Bassa Valsugana	01 giugno
Z	Canale - Valcanover fino a Maso Dolzer	10 giugno
X	Altre zone non previste, da delimitare	

Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.

Tale termine deve essere inteso come termine ultimo rispetto all'inizio della fase di arrossimento dei frutti che a prescindere dalla data indicata comporta la decadenza della garanzia qualora non sia stesa la rete.

**Art. 10 - Rischio eccesso di pioggia in prossimità della raccolta**

A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici - il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'avversità eccesso di pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 50%.

## Sezione 4

### Copertura assicurativa sperimentale, che copre la mancata resa quanti/qualitativa Index Based - Prato Pascolo

#### 4.1. - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

##### Art. 1 - Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del Piano di Gestione dei Rischi sulle Polizze Sperimentali indicizzate Index based e a quanto indicato all'art.37 comma 1 b) del Regolamento U.E. 1305/2013.

In relazione a predetto Decreto:

- le norme tutte di questa Polizza, sono state approvate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- l'entità dei Danni, sono determinate in relazione ed applicazione alle disposizioni in esso previste;
- il metodo di calcolo del Danno, come dimostrato e accertato nella Relazione Tecnica emessa da FEM e dal Centro di Sperimentazione di Laimburg, consente di determinare le perdite effettive delle Rese Assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del Danno;
- le rese assicurate, con riferimento all'Area Climatica omogenea, sono determinata in relazione ed applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune calcolata come da definizione Risultato della produzione-Resa assicurata. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, relativa al Prodotto in garanzia con la medesima Società.

##### Art. 2 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato il mancato Risultato della produzione /Resa assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile nelle partite assicurate, causato dall'Andamento climatico avverso. La mancata o diminuita Resa è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice meteorologico e percentuale di Danno correlato (art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e PGR (PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI).

La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i. e che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.

L'Andamento climatico avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Andamento climatico avverso e il Danno, per Area climatica omogenea, nonché che il Danno abbia superato la Soglia del 30% della Risultato della produzione/Resa assicurata.

##### Art. 3 - Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento climatico avverso, per Area climatica omogenea, misurato attraverso gli Indici meteorologici, come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza, viene rilevato dagli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società.

L'entità di tale perdita viene stabilita attraverso gli Indici meteorologici, come regolato nel successivo art.5 *Norme per la quantificazione del danno*.

##### Art. 4 - Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie su campioni rappresentativi dell'area climatica omogenea, interessata dal sinistro, devono incontrarsi in epoca prossima al raccolto (in più fasi sfalci) del prodotto assicurato (anche parziale), per:

- accertare, se esistano cause diverse dagli eventi in garanzia che abbiano causato danni alle produzioni assicurate e provvedere alla loro quantificazione;

- solo su richiesta di una delle parti, Società e/o Contraente, verificare, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà, la corretta attribuzione della percentuale di Danno con l'Indice meteorologico di cui alla tabella dell'art. 10 - *Danni d'area climatica omogenea per andamento climatico avverso* - delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui ai successivi Artt. 5 - *Norme per la quantificazione del danno* 6 - *Calcolo e pagamento dell'indennizzo* -. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### Art. 5 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area climatica omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a) il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di assicurazione;
- b) al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento climatico avverso, determinate, sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione dei coefficienti di danno previsti nella tabella di cui all'art. 10 - *Danni d'area climatica omogenea per andamento climatico avverso* - delle Condizioni Speciali;
  - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti all' Andamento climatico avverso come detto all' *art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza delle Norme Generali* e quelle previste al seguente *art. 11 - Scoperto*.

Come previsto all'art.4 - *Mandato dei periti* - per quanto riguarda il precedente punto b), il coefficiente di Danno da applicare, su richiesta di una delle parti, Contraente e Società, può essere, per Area Climatica Omogenea, nel caso di situazioni non configurabili nell'ordinarietà rideterminato attraverso perizia.

#### Art. 6 - Calcolo e pagamento dell'indennizzo

Per ogni sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola partita, di ogni certificato dell'Area Climatica omogenea interessata da sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 5 - Norme per la quantificazione del danno.

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 9 - *Soglia delle Norme Generali*- verrà prodotto un elaborato finale, per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di assicurazione interessato da Sinistro.

Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente.

Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 - *Rettifiche delle Norme Generali*.

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

#### Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

#### Art. 8 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero

Prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

**Art. 9 – Valore del risultato della produzione assicurata**

Fermo restando quanto riportato negli artt. 1 - *Delimitazioni della garanzia* e 2 - *Oggetto della garanzia*, e nella Definizione - *Resa assicurata-risultato della produzione* il valore del '*risultato della produzione risarcibile*' come indicato all'Art. 5 - *Norme per la quantificazione del danno* - la Resa assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le rese medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate:

**RESE MEDIE ORDINARIE DI FORAGGIO AFFIENATO q di ss / ha / anno (ss al 10%UR)**

Con riferimento a terreni dotati di regolare impianto di irrigazione, tali rese medie ordinarie possono essere aumentate del 30%.

Zona		fasce altimetriche m slm			
1	Val di Non	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato		90	80	50
	Prato Pascolo			60	30
Zona		fasce altimetriche m slm			
2	Val di Sole	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato		80	70	50
	Prato Pascolo			50	30
Zona		fasce altimetriche m slm			
3	Val di Fassa	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato		70	60	50
	Prato Pascolo			50	30
Zona		fasce altimetriche m slm			
4	Val di Fiemme	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato		90	80	50
	Prato Pascolo			60	30
Zona		fasce altimetriche m slm			
5	Primiero	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato		90	70	50
	Prato Pascolo			50	30
Zona		fasce altimetriche m slm			
6	Fiavè – Giudicarie	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato	110	90	70	
	Prato Pascolo			50	
Zona		fasce altimetriche m slm			
7	Val Rendena	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
		Destinazione			
		Q.li/ha ss			
	Prato	90	80	70	50
	Prato Pascolo			50	30

	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
8	<b>Val Chiese</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato	90	70	50	
	Prato Pascolo	70	50	30	
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
9	<b>Val Sugana</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato	90	70	60	
	Prato Pascolo	70	50	40	30
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
10	<b>Altopiano di Pinè</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato		80	70	50
	Prato Pascolo			50	30
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
11	<b>Tesino</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato		90	70	50
	Prato Pascolo			50	30
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
12	<b>Folgaria Lavarone</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato		70	60	50
	Prato Pascolo			40	30
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
13	<b>Vigolana</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato		70	60	
	Prato Pascolo		50	40	
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
14	<b>Brentonico/Baldo</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato	90	70	60	
	Prato Pascolo		50	40	30
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
15	<b>Valle Laghi</b>	Fondo Valle (200 - 400)	Bassa Montagna (400-800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato	90	70	60	
	Prato Pascolo		50	40	30
	<b>Zona</b>	<b>fasce altimetriche m slm</b>			
16	<b>Fai Andalo</b>	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa Montagna (500- 800)	Media montagna (800-1200)	Montagna (> 1200)
	<b>Destinazione</b>	<b>Q.li/ha ss</b>			
	Prato			70	
	Prato Pascolo			50	30

### Prati e Prati Pascolo

Il valore assicurato, è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PAI, relativo al certificato di assicurazione sottoscritto Prati Pascolo, moltiplicata la resa unitaria, come tabella da sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell'anno) e, a sua volta, al prezzo unitario fissato nel certificato. La superficie in ettari, l'effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati nel PAI di cui al Fascicolo Aziendale.

### Pascolo

Il valore assicurato, è il prodotto della superficie in ettari riportata nel PAI, relativo al certificato di assicurazione sottoscritto Prati Pascolo moltiplicato il prezzo per ettaro fissato con Decreto Ministeriale.

Art. 10 - Danni d'Area climatica omogenea per Andamento climatico avverso.

### **Aree Climatiche Omogenee**

Gli Indici Meteorologici sono determinati per Area Climatica Omogenea e sono validi per tutte le produzioni in essa comprese.

L'indice meteorologico per ogni Area Climatica Omogenea, è rilevato dalla stazione meteo rappresentativa dell'Area medesima. Le Aree Climatiche Omogenee e le stazioni meteorologiche relative, sono riportate nell'Appendice 1 'Aree Climatiche Omogenee'.

### **Indice meteorologico**

Determinazione dell'Indice climatico avviene nel periodo che inizia dalla data d'inizio della stagione vegetativa, indicata nella tabella sottostante, fino al **31 di agosto** (periodo di copertura).

Calcolato per un periodo (finestra temporale) di **42 giorni** all'interno del periodo di copertura.

Indice climatico =  $(100 \times (SPBi - SPBlp) / SPBlp) + NT$

laddove

SPBi = somma di precipitazione nell'anno in corso nella finestra di 42 gg.

SPBlp = somma di precipitazione media storica per la stessa finestra (max. 180 mm);

NT= numero di giorni con temperatura massima giornaliera maggiore od uguale per altimetria come segue:

Altitudine m slm	Temperature ≥	Inizio stagione vegetativa
300 - 499	34°	20-mar
500 - 699	32°	25-mar
700 - 899	31°	01-apr
900 - 1099	29°	10-apr
1100 - 1299	26°	15-apr
1300 - 1500	23°	01-mag

per la stessa finestra.

L'Indice climatico determina la percentuale di Danno da applicare al Valore assicurato.

Valore indice	danno %
73	20
74	22
75	25
76	28
77	31
78	34
79	37
80	40
81	43
82	46
83	49
84	52
85	55
86	58



87	61
88	64
89	67
90	70
91	73
92	76
93	79
94	82
95	85
96	88
97	91
98	94
99	97
100 e > 100	100

Art. 11 - Scoperto

A compensazione di residui di produzioni all'infuori del periodo di copertura per danni risarcibili a termini del presente contratto verrà applicato uno scoperto al danno come segue:

- Produzioni fino a 1000 m. slm: scoperto del 20%; se il periodo di 42 giorni comprende prevalentemente i giorni dopo il 15 di luglio lo scoperto diviene del 40%;
- Produzioni superiori ai 1000 m. slm: scoperto 20%.

**APPENDICE 1**
**AREE CLIMATICHE OMOGENEE E STAZIONI METEOROLOGICHE DI RIFERIMENTO**

ID AREA OMOGENEA	NOME STAZIONE METEO	QUOTA m. s.l.m.	GESTORE	NOME COMUNE CATASTALE
1	Moena (Diga Pezze')	1205	Meteotrentino	CANAZEI
				CAMPITELLO
				MAZZIN
				PERA
				POZZA
				VIGO DI FASSA
				SORAGA II
				MOENA I
				SORAGA I
				FORNO
MOENA II				
2	Val Noana (Diga)	1030	Meteotrentino	TONADICO II
				SIROR
				TONADICO I
				SAGRON MIS
				MEZZANO
				TRANSACQUA
				FIERA
				IMER I
3	Canal San Bovo	750	Meteotrentino	CANAL SAN BOVO I
				IMER II
				CANAL SAN BOVO II
4	Bieno	843	Meteotrentino	PIEVE TESINO
				CASTELLO TESINO
				PIEVE TESINO
				CINTE TESINO II
				BIENO
CINTE TESINO I				
5	Telve	411,91	CTT-ASI	TELVE DI SOTTO
				SCURELLE
				TELVE DI SOPRA
				STRIGNO
				SPERA II
				TORCEGNO
				SAMONE
				SPERA I
				RONCHI
				RONCEGNO
				CARZANO
				IVANO FRACENA
				OSPEDALETTO
				BORGO
				VILLA AGNEDO
				CASTELNUOVO
				NOVALEDO
LEVICO				
GRIGNO				
6	Lavarone (Chiesa)	1155	Meteotrentino	CALDONAZZO
				CALCERANICA
				LAVARONE
				LUSERNA
				POVO
7	Folgaria	1121	Meteotrentino	RONCOGNO
				COSTASAVINA
				SUSÀ
				VILLAZZANO
				CASTAGNÈ
				VIGOLO VATTARO
				MATTARELLO
				BOSENTINO
				VATTARO
				CENTA
				BESENELLO
				CALLIANO II
FOLGARIA				



				CALLIANO I
				CASTELPIETRA
				CALLIANO III
				VOLANO
8	Rovereto (Malga Zugna)	1620	Meteotrentino	ROVERETO
				NORIGLIO
				SACCO
				TERRAGNOLO
				TRAMBIENO
				LIZZANA
				VALLARSA
				MARCO
				SERRAVALLE
				SANTA MARGHERITA
				ALA
				RONCHI
9	Avio	131,28	CTT-ASI	AVIO
				BORGHETTO
10	Polsa	1310,42	CTT-ASI	BRENTONICO
				CHIZZOLA
				PILCANTE
11	Dro	113,48	CTT-ASI	DRO
				BRUSINO
				ROMARZOLLO
				VIGO CAVEDINE
				DRENA
				ARCO
				LAGUNA MUSTÈ II
				OLTRESARCA
				NAGO TORBOLE
12	Bezzecca	705,15	CTT-ASI	ENGUISO
				LENZUMO
				PRANZO
				RIVA
				BEZZECCA
				LOCCA
				TIARNO DI SOTTO
				PIEVE DI LEDRO
				MEZZOLAGO
				TIARNO DI SOPRA
				BIACESA
				MOLINA
				BARCESINO
				PRÈ
				LEGOS I
				LEGOS II
				PREGASINA
13	Prezzo (frana)	680	Meteotrentino	DAONE
				BREGUZZO II
				BONDO
				BREGUZZO I
				RONCONE
				LARDARO II
				ZUCLO II
				TIONE II
				PRASO
				LARDARO I
				BERSONE
				AGRONE
				STRADA II
				STRADA I
				POR
				CRETO
				CONDINO
				PREZZO
				CASTELLO
				COLOGNA
				CIMEGO II
				CIMEGO I
				BRIONE
				STORO
				LODRONE
				DARZO
				BONDONE STORO



				BONDONE
14	Pinzolo	760	Metetrentino	PINZOLO
				RAGOLI II
				CARISOLO II
				GIUSTINO II
				MORTASO II
				STREMBO II
				CARISOLO I
				STENICO II
				GIUSTINO I
				CADERZONE
				MASSIMENO II
				MORTASO I
				BLEGGIO INFERIORE
				MASSIMENO I
				BOCENAGO
				STREMBO I
				PELUGO
				BORZAGO
				FISTO
				MONTAGNE
				JAVRÈ
				VIGO RENDENA
				RAGOLI I
				VILLA RENDENA
				DARÈ
				VERDESINA
				PREORE
				TIONE I
				SAONE
				ZUCLO I
				BOLBENO
15	Pellizzano	985,96	CTT-ASI	VERMIGLIO
16	Cogolo Pont (Centrale)	1190	Metetrentino	COGOLO
				PEIO
				CELLEDIZZO
				TERMENAGO II
				CELENTINO
				COMASINE
17	Rabbi (San Bernardo)	1132	Metetrentino	RABBI
				ARNAGO
				TERZOLAS
18	Livo	719,97	CTT-ASI	RUMO
				BRESIMO
				REVÒ
				LIVO
				PREGHENA
				CAGNÒ
				CIS
				BOZZANA
				SAN GIACOMO
				SAMOCLEVO
19	Fondo	917,92	CTT-ASI	CASTELFONDO
				FONDO
				BREZ
				RONZONE II
				SARNONICO
				MALOSCO I
				MALOSCO II
				SEIO II
				CLOZ
				RUFFRÈ
				VASIO
				RONZONE I
				SEIO I
				CAVARENO
				DAMBEL
				ROMALLO
				AMBLAR
				ROMENO
				DON
				CASEZ
				SALTER MALGOLO
				BANCO



				TAVON
				SANZENO
20	Tres	838	Meteotrentino	SMARANO
				SFRUZ
				COREDO I
				COREDO II
				TAIO
				TRES
				VERVÒ
				VION
				SEGNO
				TORRA
				PRIÒ
				TUENETTO
				MOLLARO
				DARDINE
				TOSS
				VIGO
				MASI DI VIGO
21	S. Michele a/A	203,17	CTT-ASI	ROVERÈ DELLA LUNA
				MEZZOCORONA
				MEZZOLOMBARDO
				SAN MICHELE
				GRUMO
				NAVE SAN ROCCO
				LAVIS
				ZAMBANA I
				GARDOLO
				TRENTO
				VILLAMONTAGNA
				COGNOLA
22	Cembra	652	Meteotrentino	GRAUNO
				GRUMES
				VALDA
				FAVER
				GIOVO
				FAEDO
				CEMBRA
				LISIGNAGO
				ALBIANO
				MEANO
				MONTEVACCINO
23	Cavalese	958	Meteotrentino	PREDAZZO
				VARENA
				TESERO
				DAIANO
				PANCHIÀ
				ZIANO
				CARANO
				CAVALESE
				ROVER CARBONARE
				CASTELLO FIEMME
				CAPRIANA
				STRAMENTIZZO
				VALFLORIANA
24	Sant'Orsola Terme	925	Meteotrentino	PALÙ
				SANT'ORSOLA
				FIEROZZO
				MALA
				VIARAGO
				FRASSILONGO
				SERSO
				VIGALZANO
				CANEZZA
				FALESINA
				PERGINE I
				VIGNOLA II
				PERGINE II
				ISCHIA
				VIGNOLA I
				CANALE
				TENNA
25	Ronzo Chienis	957,18	CTT-ASI	ROMAGNANO
				CIMONE



				ALDENO
				CASTELLANO
				NOMI
				POMAROLO I
				PEDERSANO
				SAVIGNANO II
				SAVIGNANO I
				VILLA LAGARINA
				POMAROLO II
				RONZO
				PATONE
				NOARNA
				NOGAREDO
				CHIENIS
				SASSO
				BRANCOLINO
				MARANO
				MANZANO
				FOLAS
				PANNONE
				LENZIMA
				ISERA
				VARANO
				NOMESINO
				VALLE
				MORI
26	Monte Bondone (Giardino Botanico)	1552	Meteotrentino	CADINE
				RANZO
				VIGOLO
				FRAVEGGIO I
				MARGONE
				BASELGA
				VEZZANO
				SOPRAMONTE
				SARDAGNA
				PADERGNONE
				CALAVINO
				RAVINA
				LASINO
				GARNIGA
				LAGUNA MUSTÈ I
				STRAVINO
27	Spormaggiore	550,36	CTT-ASI	SPORMAGGIORE
				FAI
				CAVEDAGO
				MOLVENO
				ANDALO
				ZAMBANA II
				TERLAGO
				COVELO
				CIAGO II
				LON II
				FRAVEGGIO II
				CIAGO I
				LON I
28	Cunevo	552,08	CTT-ASI	CLES
				CAVIZZANA
				CALDES
				TASSULLO I
				MECHEL
				DERMULO
				TASSULLO II
				TUENNO
				NANNO
				TERRES
				TASSULLO III
				FLAVON
				DENNO I
				CUNEVO
				DENNO II
				TERMON I
				QUETTA I
				QUETTA II
				CAMPODENNO I
				TERMON II



				DERCOLO II
				LOVER
				DERCOLO I
				CAMPODENNO II
				SPORMINORE
29	Baselga di Pine'	983,25	CTT-ASI	SOVER
				SEGONZANO
				LONA LASES II
				BEDOLLO
				MIOLA II
				BASELGA DI PINÈ II
				SEVIGNANO
				LONA
				BASELGA DI PINÈ I
				LASES
				FORNACE
				MIOLA I
				CIVEZZANO
				NOGARÈ
				MADRANO
30	Lomaso	491,66	CTT-ASI	COMANO
				TIGNERONE
				GODENZO
				BLEGGIO SUPERIORE
				COMIGHELLO
				CARES
				POIA
				DUVREDO
				LARIDO
				CAMPO
				BONO
				MADICE
				RANGO
				LUNDO
				STUMIAGA
				CAVRASTO
				DASINDO
				VIGO LOMASO
				FIAVÈ
				BALBIDO
				FAVRIO
				LOMASO
				BALLINO
				VILLE DEL MONTE
				COLOGNA GAVAZZO
				TENNO
31	Mezzana	905	Meteotrentino	BOLENTINA
				MAGRAS
				ORTISÈ
				TERMENAGO I
				CASTELLO
				MALÈ
				MEZZANA
				MONTES
				CROVIANA
				MESTRIAGO
				DEGGIANO
				MONCLASSICO
				MENAS
				PRESSON
				MASTELLINA I
				DIMARO
				CARCIATO
				PIANO
				ALMAZZAGO
				OSSANA
				MASTELLINA II
				PELLIZZANO
32	Stenico	662,2	CTT-ASI	SAN LORENZO
				STENICO I
				DORSINO
				SCLEMO
				TAVODO
				SEO



			ANDOGNO
			VILLA BANALE
			PREMIONE

## Sezione 5

### Copertura assicurativa per la mancato produzione di Miele

#### 5.1. - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

##### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ..

Nel caso l'agricoltore pratici l'"apicoltura nomade" e non stanziale, sarà onere dell'apicoltore dichiararlo e comunicare numero e sito nel quale vengono spostati gli alveari, ogni qualvolta si verifichi un trasferimento. A tal scopo potrebbe essere sviluppata una App che consenta all'agricoltore assicurato di inviare tale informazione con foto georeferenziata del sito e gli alveari.

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'assicurato la mancata o diminuita resa assicurata del prodotto in garanzia. Tale mancata resa è convenzionalmente stabilita come la mancata produzione di miele nel corso dell'intera annata, dovuta da uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

##### Art. 2 - Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

Il verificarsi dei fenomeni atmosferici di cui all'articolo precedente, verrà verificato e quantificato in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento durante il periodo 30 marzo - 31 luglio. Tale verifica delle condizioni meteo sarà operata da parte di Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società.

##### Art. 3 - Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie e verifica dei dati meteorologici dovranno accertare:

- Nesso di causalità fra gli eventi e l'effettivo danno;
- Entità del danno, da quantificarsi convenzionalmente valutando il numero di giorni di inattività delle api considerati avendo a riferimento i dati meteorologici ed il numero.

##### Art. 4 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area climatica omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- a. il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di assicurazione;
- b. al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità Assicurate, valutate convenzionalmente in base al numero di giorni aventi le caratteristiche di criticità definite all'art. 1 rispetto ai 120 giorni di copertura, rappresentano la percentuale di perdita produttiva;
  - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità atmosferiche assicurate come detto all'art.13 -

*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia pari al 10% del valore assicurato.

**Art. 6 - Valore del risultato della produzione assicurata**

Fermo restando quanto riportato nell'art. 1 *Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia*, il valore del risultato della produzione risarcibile, come indicato all'art.4 *Norme per la quantificazione del danno*, non potrà superare le seguenti rese medie ordinarie:

- 8 kg annui per Arinia nel caso di "apicoltura stanziale";
- 15 kg annui per Arnia nel caso di "apicoltura nomade".

**Art. 5 - Franchigia - Limite di Indennizzo**

**L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.**

**In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del valore assicurato per singola Partita.**

**Art. 6 - Soglia**

**La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuale, causata dalle Avversità, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e s.m.i. e dall'art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) risulta superiore al 20% della Produzione Media Annuale Aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo Comune.**

**Ai fini della verifica del superamento della soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile quantificata in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento dei fenomeni atmosferici, indicati all'art. 1, rispetto ai 120 giorni di copertura.**

**Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale ed i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottoPartita assicurata.**

## Allegato 1 - PREZZI

I prezzi non definiti in elenco, verranno definiti a seguito dell'emanazione del Decreto Prezzi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Codici Prodotto assicurativo 2020	Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MIPA AFT	Codici Varietà	Nuovi Codici Assicurativi Varietà 2020	Denominazione Varietà	PRODUZIONE AGRICOLE E STRUTTURE				PRODUZIONE BIOLOGICHE			
						Prezzo 2020 Fascia A	Prezzo 2020 Fascia B	Prezzo 2020 Fascia C	Prezzo 2020 Fascia G	Prezzo 2020 Fascia D	Prezzo 2020 Fascia E	Prezzo 2020 Fascia F	Prezzo 2020 Fascia H
093C000	Albicocche	C02	5008	50081	ALBICOCCHIE	251,00	189,00	126,00	26,00	376,00	282,00	188,00	38,00
094C000	Albicocche Precoci	L12	5001	50011	AURORA	94,00	71,00	47,00	10,00	141,00	106,00	71,00	15,00
053C000	Asparago	D03	4006	40061	GENERICO	250,00	188,00	125,00	25,00	375,00	282,00	188,00	38,00
			4120	41201	ASPARAGO ZAMBANA	529,00	397,00	265,00	53,00	793,00	595,00	397,00	80,00
012C000	Cetriolo	D13	4027	40271	CETRIOLO	41,00	31,00	21,00	5,00	61,00	46,00	31,00	7,00
089C000	Ciliegie	C37	5070	00101	KORDIA	498,00	374,00	249,00	50,00	747,00	561,00	374,00	75,00
			5070	00109	REGINA	498,00	374,00	249,00	50,00	747,00	561,00	374,00	75,00
			5070	00099	DURONI	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00088	BLAK STAR	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00089	BURLAT	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00102	LALA STAR	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00091	CARDINALE	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00094	DURONE BOLOGNESE	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00096	DURONE DEL CHIAMPO	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00093	DURONE DELL'ANELLA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00095	DURONE DI COSTASAVINA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00098	FERROVIA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00103	LAPINS	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00106	MORA DI CAZZANO	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00107	MORA DI VIGNOLA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00097	DURONE NERO I'	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00110	SCHNEIDER	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00111	STELLA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00113	SUMMIT	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00115	SWEET HEART	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00117	VAN	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00084	ADRIANA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00085	AMARENA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
5070	00087	BELLA ITALIA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00			
5070	00090	CANADA GIANT	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00			
5070	00092	CORNALE	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00			
5070	00104	MAROSTICANA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00			
089C000	Ciliegie	C37	5070	00105	MERAVIGLIA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00108	OTTAVIA	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00114	SUMBURST	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
			5070	00112	SUMMER CHARM	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00
5070	00116	ALTRE VARIETA'	390,00	293,00	195,00	39,00	585,00	439,00	293,00	59,00			
055C000	Cipolle	C54	4030	00017	CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE	24,00	18,00	12,00	3,00	36,00	27,00	18,00	4,00
021C000	Fagioli	C45	4034	00010	FAGIOLI	150,00	113,00	75,00	15,00	225,00	169,00	113,00	23,00
421C000	Fagiolini da industria	L42	4041	40411	DA INDUSTRIA	30,00	23,00	15,00	3,00	45,00	34,00	23,00	5,00
024C000	Fagiolini	C47	4039	40391	FAGIOLINI	141,00	106,00	71,00	15,00	211,00	159,00	106,00	22,00
			4038	40381	STORTINO DI TRENTO	328,00	246,00	164,00	33,00	492,00	369,00	246,00	50,00
067C000	Fragole	C38	5116	51161	FRAGOLINE DI BOSCO	1180,00	885,00	590,00	118,00	1770,00	1328,00	885,00	177,00
			5115	51151	FRAGOLONI PIENA AREA	423,00	318,00	212,00	43,00	634,00	476,00	317,00	64,00
116C000	Lampone	C52	5123	51231	LAMPONI RIFIORENTI	528,00	396,00	264,00	53,00	792,00	594,00	396,00	80,00
058C000	Melanzane	C58	4055	40558	MELANZANE	41,00	31,00	21,00	5,00	61,00	46,00	31,00	7,00

### SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia  
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n.1.00150  
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096  
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

550C000	Mirtilli	C51	5216	52162	MIRTILLO	447,00	336,00	224,00	45,00	670,00	503,00	335,00	67,00
551C000	More	C66	5217	52171	MORE	416,00	312,00	208,00	42,00	624,00	468,00	312,00	63,00
887C000	Nettarine	C05	5219	00004	MEDIA MATURAZIONE	53,00	40,00	27,00	6,00	79,00	60,00	40,00	8,00
			5220	00080	TARDIVE	53,00	40,00	27,00	6,00	79,00	60,00	40,00	8,00
987C000	Nettarine Precoci	C06	5218	00003	PRECOCI	67,00	51,00	34,00	7,00	100,00	75,00	50,00	10,00
199C000	Patate Semina	H16	4061	40611	DA SEMINA	45,00	34,00	23,00	5,00	67,00	51,00	34,00	7,00
018C000	Patate	C35	4060	40601	COMUNI	21,00	16,00	11,00	3,00	31,00	24,00	16,00	4,00
		C35	4062	40621	DI PRIMIZIA	37,00	28,00	19,00	4,00	55,00	42,00	28,00	6,00
		C35	4122	41221	DI MONTAGNA	62,00	47,00	31,00	7,00	93,00	70,00	47,00	10,00
087C000	Pesche	C09	5284	00081	GIALLE MEDIA MATURAZIONE	48,00	36,00	24,00	5,00	72,00	54,00	36,00	8,00
			5285	00140	GIALLE TARDIVE	48,00	36,00	24,00	5,00	72,00	54,00	36,00	8,00
			5287	00194	BIANCHE MEDIA MATURAZIONE	52,00	39,00	26,00	6,00	78,00	59,00	39,00	8,00
			5288	00222	TARDIVA BIANCA	52,00	39,00	26,00	6,00	78,00	59,00	39,00	8,00
871C000	Pesche Precoci	C10	5283	00002	GIALLE PRECOCI	62,00	47,00	31,00	7,00	93,00	70,00	47,00	10,00
		C10	5286	00074	BIANCHE PRECOCI	51,00	39,00	26,00	6,00	76,00	57,00	38,00	8,00
026C000	Piselli	C46	4082	40822	DA CONSUMO FRESCO	114,00	86,00	57,00	12,00	171,00	129,00	86,00	18,00
			4000	40001	DA INDUSTRIA	28,00	21,00	14,00	3,00	42,00	32,00	21,00	5,00
068C000	Ribes	C62	5292	52921	RIBES ROSSO O NERO	404,00	303,00	202,00	41,00	606,00	455,00	303,00	61,00
193C000	Uva Spina	D66	5346	53461	UVA SPINA	393,00	295,00	197,00	40,00	589,00	442,00	295,00	59,00
071C000			4004	40041	DA INDUSTRIA	23,00	18,00	12,00	3,00	34,00	26,00	17,00	4,00
091C000	Susine	C16	5306	53061	BLACK GOLD	72,00	54,00	36,00	8,00	108,00	81,00	54,00	11,00
			5312	53121	ITALIA	72,00	54,00	36,00	8,00	108,00	81,00	54,00	11,00
			5313	53131	PRESIDENT	54,00	41,00	27,00	6,00	81,00	61,00	41,00	9,00
			5316	53161	STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA	58,00	44,00	29,00	6,00	87,00	66,00	44,00	9,00
			5317	00048	DRO=PRUGNA DI DRO	56,00	42,00	28,00	6,00	84,00	63,00	42,00	9,00
			5310	53101	GOCCIA D'ORO	61,00	46,00	31,00	7,00	91,00	69,00	46,00	10,00
			5317	00002	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	56,00	42,00	28,00	6,00	84,00	63,00	42,00	9,00
911C000	Susine Precoci	C17	5298	00001	ALTRE VARIETA'	66,00	50,00	33,00	7,00	99,00	75,00	50,00	10,00
003C000	Uva da Tavola	C19	5325	53251	SCHIAVA GROSSA	67,00	51,00	34,00	7,00	100,00	75,00	50,00	10,00
			5321	53211	ALTRA UVA DA TAVOLA APIRENE	87,00	66,00	44,00	9,00	130,00	98,00	65,00	13,00
			5330	53301	FRAGOLA	67,00	51,00	34,00	7,00	100,00	75,00	50,00	10,00
			5331	53311	ITALIA	72,00	54,00	36,00	8,00	108,00	81,00	54,00	11,00
014C000	Zucchine	C50	4113	41131	ZUCCHINE IN PIENA AREA	50,00	38,00	25,00	5,00	75,00	57,00	38,00	8,00
914C000	Zucchina fiore	D68	4112	41121	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE	107,00	81,00	54,00	11,00	160,00	120,00	80,00	16,00
914C000	Zucchine da fiore	H27	4116	41161	FIORE DI ZUCCHINE caduno	0,15	0,12	0,08	0,02	0,22	0,17	0,11	0,03
	Api	P01	9409		MANCATA PRODUZIONE APIARIO SRANZIALE/NOMADE	6,09	4,57	3,05	0,61	9,13	6,85	4,57	0,92

Per il "Prodotto biologico", al termine del periodo di conversione, il prezzo stabilito può essere maggiorato del 50% rispetto al prodotto ottenuto con tecniche agronomiche ordinarie. In tal caso, al certificato di assicurazione deve obbligatoriamente essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche della Provincia Autonoma di Trento e sul certificato stesso dovrà essere apportata la dicitura "PRODUZIONE BIOLOGICA"

Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 Tonellate (Ton.) = 100 chilogrammi (Kg.)

N.B. - I PREZZI MERCURIALI EVIDENZIATI CON COLORE ROSSO SONO PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO IN ATTESA DI DELIBERA DA PARTE DEL MINISTERO COMPETENTE

## Allegato 2 - TARIFFE

Produzioni vegetali sotto rete - Tip. polizza C - tutti i Comuni 2,00%.

Produzioni vegetali dotate di sistema attivo antibrina -1% del tasso polizza Tip. A e B con tariffa minima del 6,00%.

Es: Comune n MELE X%

Comune n MELE DOTATE DI SISTEMA ATTIVO ANTIBRINA (X - 1)%

Comune n MELE CON ANTIGRANDINE Y%

Comune n MELE CON ANTIGRANDINE E ANTIBRINA (Y - 0,5)%

Reti antigrandine e antipioggia tasso 1,50%.

Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico tasso 3%.

Impianti produttivi (frutteti e vigneti) tasso 1,50%.

Prato e Pascolo (Sperimentale Index based): 6%.

Comune_cod	Comune_descrizione	Prodotto_cod_Mipaaf	Prodotto_cod	Prodotto_descrizione	Tip. A e B	Tip. C
05021101	ALA	C01	700	ACTINIDIA	15,19	
05021102	ALDENO	C01	700	ACTINIDIA	13,80	
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C01	700	ACTINIDIA	25,00	
05021001	ARCO	C01	700	ACTINIDIA	8,75	
05021103	AVIO	C01	700	ACTINIDIA	17,10	
05021104	BESENELLO	C01	700	ACTINIDIA	8,70	
05020804	CALCERANICA AL LAGO	C01	700	ACTINIDIA	9,99	
05021004	DRENA	C01	700	ACTINIDIA	6,96	
05021005	DRO	C01	700	ACTINIDIA	6,00	
05020622	MADRUZZO	C01	700	ACTINIDIA	9,49	
05021111	MORI	C01	700	ACTINIDIA	11,90	
05021113	NOMI	C01	700	ACTINIDIA	6,96	
05020716	PERGINE VALSUGANA	C01	700	ACTINIDIA	20,54	
05021115	POMAROLO	C01	700	ACTINIDIA	25,00	
05021116	ROVERETO	C01	700	ACTINIDIA	13,53	
05020619	TRENTO	C01	700	ACTINIDIA	8,29	
05020623	VALLE DEI LAGHI	C01	700	ACTINIDIA	9,69	
05021120	VILLA LAGARINA	C01	700	ACTINIDIA	6,00	
05021121	VOLANO	C01	700	ACTINIDIA	17,90	
<b>ACTINIDIA Totale</b>						
05020234	BORGIO D'ANAUNIA	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020805	CALDONAZZO	C02	793	ALBICOCCHE	24,99	
05020204	CAMPDENNO	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05021005	DRO	C02	793	ALBICOCCHE	14,86	
05020622	MADRUZZO	C02	793	ALBICOCCHE	19,88	
05020238	NOVELLA	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020109	LIVO	C02	793	ALBICOCCHE	23,03	
05020716	PERGINE VALSUGANA	C02	793	ALBICOCCHE	19,88	
05020233	PREDAlA	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05021009	RIVA DEL GARDA	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020219	ROMENO	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020117	RUMO	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020616	SPORMAGGIORE	C02	793	ALBICOCCHE	9,54	
05020619	TRENTO	C02	793	ALBICOCCHE	25,00	
05020623	VALLE LAGHI	C02	793	ALBICOCCHE	19,99	
<b>ALBICOCCHE Totale</b>						
05020234	BORGIO D'ANAUNIA	L12	794	ALBICOCCHE PRECOCI	25,00	
<b>ALBICOCCHE PRECOCI Totale</b>						
05020233	PREDAlA	D70	893	ALBICOCCHE SOTTO RETE	25,00	
<b>ALBICOCCHE SOTTO RETE Totale</b>						
05021001	ARCO	C21	061	VIVAI DI VITI (BARBATELLE)	6,49	
05020705	CIVEZZANO	C21	061	VIVAI DI VITI (BARBATELLE)	6,49	
05020619	TRENTO	C21	061	VIVAI DI VITI (BARBATELLE)	6,49	

				VIVAI DI VITI (BARBATELLE) Totale	
05021111	MORI	D05	118	BIETOLA DA COSTE	25,00
05021114	RONZO CHIENIS	D05	118	BIETOLA DA COSTE	25,00
				BIETOLA DA COSTE Totale	
05021001	ARCO	D09	054	CAVOLIORE	19,88
05021105	BRENTONICO	D09	054	CAVOLIORE	25,00
05020526	COMANO TERME	D09	054	CAVOLIORE	19,88
05021111	MORI	D09	054	CAVOLIORE	25,00
05021114	RONZO CHIENIS	D09	054	CAVOLIORE	24,20
				CAVOLIORE Totale	
05021110	ISERA	D10	138	CAVOLO CAPPuccio	25,00
05021111	MORI	D10	138	CAVOLO CAPPuccio	11,94
05020219	ROMENO	D10	138	CAVOLO CAPPuccio	13,93
05021114	RONZO CHIENIS	D10	138	CAVOLO CAPPuccio	17,00
05020619	TRENTO	D10	138	CAVOLO CAPPuccio	13,53
				CAVOLO CAPPuccio Totale	
05021001	ARCO	D11	115	CAVOLOVERZA	19,88
05021110	ISERA	D11	115	CAVOLOVERZA	25,00
05021111	MORI	D11	115	CAVOLOVERZA	16,32
05021114	RONZO CHIENIS	D11	115	CAVOLOVERZA	21,87
05020616	SPORMAGGIORE	D11	115	CAVOLOVERZA	19,88
05020619	TRENTO	D11	115	CAVOLOVERZA	9,55
				CAVOLOVERZA Totale	
05020619	TRENTO	D13	012	CETRIOLO	14,92
				CETRIOLO Totale	
TUTTI I COMUNI		C37	789	CILIEGIE	25,00
				CILIEGIE Totale	
TUTTI I COMUNI		D71	790	CILIEGIE SOTTO TELO	25,00
				CILIEGIE SOTTO TELO Totale	
05021111	MORI	C54	055	CIPOLLE	6,00
				CIPOLLE Totale	
05020233	PEDAIA	C45	021	FAGIOLI FRESCHI	9,95
05021114	RONZO CHIENIS	C45	021	FAGIOLI FRESCHI	25,00
				FAGIOLI FRESCHI Totale	
05020233	PEDAIA	C47	024	FAGIOLINI	14,92
05021111	MORI	C47	024	FAGIOLINI	18,25
05021114	RONZO CHIENIS	C47	024	FAGIOLINI	25,00
				FAGIOLINI Totale	
05020707	FIEROZZO	C38	067	FRAGOLE	8,99
05020822	SCURELLE	C38	067	FRAGOLE	8,99
				FRAGOLE Totale	
05020234	BORGIO D'ANAUNIA	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99
05020819	RONCEGNO	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99
05020822	SCURELLE	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99
05020716	PERGINE VALSUGANA	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	8,74
05020219	ROMENO	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99
05020117	RUMO	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	6,99
05020822	SCURELLE	D74	157	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	7,50
				FRAGOLE SOTTO TUNNEL Totale	
TUTTI I COMUNI		S07	582	FRUTTETI MEDIA DENSITA'	1,50
				FRUTTETI MEDIA DENSITA' Totale	
05021001	ARCO	D21	020	INSALATA	25,00
05020801	BIENO	D21	020	INSALATA	14,92
05021105	BRENTONICO	D21	020	INSALATA	24,78
05020807	CASTELLO TESINO	D21	020	INSALATA	9,55
05020233	PEDAIA	D21	020	INSALATA	14,92
05021005	DRO	D21	020	INSALATA	14,92
05021110	ISERA	D21	020	INSALATA	24,85
05020622	MADRUZZO	D21	020	INSALATA	14,92
05021111	MORI	D21	020	INSALATA	25,00
05020818	PIEVE TESINO	D21	020	INSALATA	25,00
05021114	RONZO CHIENIS	D21	020	INSALATA	25,00
05020619	TRENTO	D21	020	INSALATA	24,82
				INSALATA Totale	
05020908	CONDINO	C52	116	LAMPONI	7,00

05020120	DIMARO FOLGARIDA	C52	116	LAMPONI	7,00	
05021005	DRO	C52	116	LAMPONI	7,00	
05020707	FIEROZZO	C52	116	LAMPONI	7,00	
05020214	FONDO	C52	116	LAMPONI	7,00	
05020716	PERGINE VALSUGANA	C52	116	LAMPONI	8,74	
05020219	ROMENO	C52	116	LAMPONI	8,74	
05020117	RUMO	C52	116	LAMPONI	7,00	
05020822	SCURELLE	C52	116	LAMPONI	7,00	
05021120	VILLA LAGARINA	C52	116	LAMPONI	8,74	
				<b>LAMPONI Totale</b>		
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
05020120	DIMARO FOLGARIDA	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	7,20	
05020606	FAI DELLA PAGANELLA	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
05020716	PERGINE VALSUGANA	H08	132	LAMPONE SOTTO TUNNEL	6,00	
				<b>LAMPONE SOTTO TUNNEL Totale</b>		
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	8,95	
05020903	BONDONE	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,00	
05020906	CASTEL CONDINO	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,95	
05020919	BORGO CHIESE	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	13,43	
05020526	COMANO TERME	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,00	
05020120	DIMARO FOLGARIDA	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,95	
05020509	FAIVE	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,00	
05020817	OSPEDALETTO	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,00	
05020822	SCURELLE	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	7,95	
05020520	STENICO	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	25,00	
05020915	STORO	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	20,93	
	TREVILLE	C03	305	MAIS DA GRANELLA FS	8,95	
				<b>MAIS DA GRANELLA FS Totale</b>		
05021101	ALA	C04	783	MELE	6,04	6,00
05020701	ALBIANO	C04	783	MELE	18,33	13,79
05021102	ALDENO	C04	783	MELE	20,83	12,29
05021001	ARCO	C04	783	MELE	18,15	16,10
05020723	ALTAVALLE	C04	783	MELE	18,20	
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C04	783	MELE	25,00	
05020236	AMBLAR - DON	C04	783	MELE	25,00	
05021104	BESENELLO	C04	783	MELE	21,97	16,96
05020501	BLEGGIO INFERIORE	C04	783	MELE	15,91	
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	C04	783	MELE	25,00	
05020234	BORGO D'ANAUNIA A MALOSCO	C04	783	MELE	25,00	
05020234	BORGO D'ANAUNIA B CASTELFONDO, FONDO	C04	783	MELE	22,57	
05020802	BORGO VALSUGANA	C04	783	MELE	22,98	
05021105	BRENTONICO	C04	783	MELE	25,00	
05020804	CALCERANICA AL LAGO	C04	783	MELE	21,16	17,00
05020102	CALDES	C04	783	MELE	13,59	9,80
05020805	CALDONAZZO	C04	783	MELE	13,46	13,04
05021106	CALLIANO	C04	783	MELE	19,57	15,15
05020204	CAMPODENNO	C04	783	MELE	20,57	
05020806	CARZANO	C04	783	MELE	25,00	
05020832	CASTEL IVANO B SPERA	C04	783	MELE	13,37	
05020832	CASTEL IVANO A STRIGNO-VILLA AGNEDO	C04	783	MELE	21,40	
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	C04	783	MELE	20,69	
05020604	CAVEDINE	C04	783	MELE	22,02	18,06
05020103	CAVIZZANA	C04	783	MELE	13,24	8,13
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	C04	783	MELE	24,65	
05021107	CIMONE	C04	783	MELE	25,00	
05020104	CIS	C04	783	MELE	19,26	16,98
05020705	CIVEZZANO	C04	783	MELE	25,00	
05020105	CLES	C04	783	MELE	17,55	14,72
05020526	COMANO TERME	C04	783	MELE	25,00	
05020106	COMMEZZADURA	C04	783	MELE	6,24	
05020235	CONTA' A ALTRI	C04	783	MELE	23,22	
05020235	CONTA' B TERRES	C04	783	MELE	10,26	
05020107	CROVIANA	C04	783	MELE	24,99	
05020210	DAMBEL	C04	783	MELE	24,99	16,26
05020211	DENNO	C04	783	MELE	25,00	
05020120	DIMARO FOLGARIDA	C04	783	MELE	18,54	17,31
05021004	DRENA	C04	783	MELE	17,18	9,89

05021005	DRO	C04	783	MELE	14,19	12,45
05020710	GIOVO	C04	783	MELE	24,20	
05020811	GRIGNO	C04	783	MELE	18,26	
05021110	ISERA	C04	783	MELE	25,00	
05020608	LAVIS	C04	783	MELE	9,36	
05020814	LEVICO TERME	C04	783	MELE	23,21	
05020109	LIVO	C04	783	MELE	19,61	15,49
05020622	MADRUZZO	C04	783	MELE	18,39	16,08
05020110	MALE'	C04	783	MELE	12,22	7,03
05020609	MEZZOCORONA	C04	783	MELE	19,55	
05020610	MEZZOLOMBARDO	C04	783	MELE	12,29	
05020112	MONCLASSICO	C04	783	MELE	7,95	
05021111	MORI	C04	783	MELE	25,00	
05021007	NAGO-TORBOLE	C04	783	MELE	7,95	
05021112	NOGAREDO	C04	783	MELE	22,48	
05021113	NOMI	C04	783	MELE	25,00	18,43
05020816	NOVALEDO	C04	783	MELE	13,07	
05020238	NOVELLA A BREZ, CLOZ, ROMALLO	C04	783	MELE	25,00	(x)
05020238	NOVELLA B CAGNO', REVO'	C04	783	MELE	13,91	
05020817	OSPEDALETTO	C04	783	MELE	25,00	
05020716	PERGINE VALSUGANA	C04	783	MELE	25,00	
05021115	POMAROLO	C04	783	MELE	25,00	
05020233	PREDAIA B ALTRI	C04	783	MELE	19,90	
05020233	PREDAIA A SMARANO	C04	783	MELE	25,00	(x)
05021009	RIVA DEL GARDA	C04	783	MELE	23,30	
05020219	ROMENO	C04	783	MELE	24,85	16,72
05020819	RONCEGNO	C04	783	MELE	23,79	
05020614	ROVERE DELLA LUNA	C04	783	MELE	12,87	
05021116	ROVERETO	C04	783	MELE	21,24	
05020117	RUMO	C04	783	MELE	25,00	
05020615	S.MICHELE ALL ADIGE B FAEDO	C04	783	MELE	20,63	
05020615	S.MICHELE ALL ADIGE A	C04	783	MELE	15,33	
05020717	S.ORSOLA	C04	783	MELE	24,99	
05020222	SANZENO	C04	783	MELE	19,19	16,60
05020223	SARNONICO	C04	783	MELE	25,00	
05020822	SCURELLE	C04	783	MELE	10,63	
05020718	SEGONZANO	C04	783	MELE	12,92	
05020224	SFRUZ	C04	783	MELE	25,00	
05020616	SPORMAGGIORE	C04	783	MELE	14,99	10,68
05020617	SPORMINORE	C04	783	MELE	16,87	13,97
05020520	STENICO	C04	783	MELE	25,00	
05020915	STORO	C04	783	MELE	25,00	
05020825	TELVE	C04	783	MELE	13,71	
05020826	TELVE DI SOPRA	C04	783	MELE	17,31	
05020720	TENNA	C04	783	MELE	23,90	16,71
05020624	TERRE D'ADIGE A) NAVE S. ROCCO	C04	783	MELE	11,83	
05020624	TERRE D'ADIGE B) ZAMBANA	C04	783	MELE	7,58	
05020118	TERZOLAS	C04	783	MELE	12,89	7,04
05020229	TON	C04	783	MELE	25,00	
05020619	TRENTO	C04	783	MELE	16,34	
05021119	VALLARSA	C04	783	MELE	25,00	
05020623	VALLE LAGHI A TERLAGO E VEZZANO	C04	783	MELE	25,00	
05021120	VILLA LAGARINA	C04	783	MELE	25,00	
05020237	VILLE D'ANAUNIA A TASSULLO E NANNO	C04	783	MELE	17,62	
05020237	VILLE D'ANAUNIA B TUENNO	C04	783	MELE	11,16	
05021121	VOLANO	C04	783	MELE	23,92	17,14
				<b>MELE Totale</b>		
05021102	ALDENO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,83	
05021104	BESENELLO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,97	
05020234	BORGIO D'ANAUNIA	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	21,57	
05020805	CALDONAZZO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	12,46	
05020211	DENNO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	24,15	
05021005	DRO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	13,19	
05021110	ISERA	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	25,00	
05020608	LAVIS	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	8,36	
05020609	MEZZOCORONA	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,55	
05020610	MEZZOLOMBARDO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	11,29	

05021111	MORI	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	25,00	
05021112	NOGAREDO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	21,48	
05021113	NOMI	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	24,99	
05020716	PERGINE VALSUGANA	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	25,00	
05021115	POMAROLO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	25,00	
05020233	PREDAIA	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,87	
05021116	ROVERETO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,24	
05020615	SAN MICHELE ALL'ADIGE	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	14,33	
05020624	TERRE D'ADIGE	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	11,68	
05020229	TON	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	24,99	
05020619	TRENTO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	15,34	
05021121	VOLANO	H52	786	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	22,92	
				<b>MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA Totale</b>		
05021102	ALDENO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021001	ARCO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,56	2,00
05021104	BESENELLO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,58	2,00
05020234	BORGO D'ANAUNIA A CASTELFONDO	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,33	2,00
05020234	BORGO D'ANAUNIA B FONDO, MALOSCO	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,72	2,00
05020802	BORGO VALSUGANA	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,34	2,00
05021105	BRENTONICO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020805	CALDONAZZO	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,26	2,00
05021106	CALLIANO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020204	CAMPODENNO	D76	784	MELE SOTTO RETE	12,21	2,00
05020806	CARZANO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,80	2,00
05020832	CASTEL IVANO	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,44	2,00
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,94	2,00
05020604	CAVEDINE	D76	784	MELE SOTTO RETE	12,21	2,00
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020105	CLES	D76	784	MELE SOTTO RETE	12,16	2,00
05020235	CONTA'	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,67	2,00
05020526	COMANO TERME	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020210	DAMBEL	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020211	DENNO	D76	784	MELE SOTTO RETE	19,89	2,00
05021004	DRENA	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,92	2,00
05021005	DRO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020606	FAI DELLA PAGANELLA	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020710	GIOVO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021110	ISERA	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,50	2,00
05020608	LAVIS	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,28	2,00
05020814	LEVICO TERME	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,94	2,00
05020109	LIVO	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,10	2,00
05020622	MADRUZZO A LASINO	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020622	MADRUZZO B CALAVINO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020609	MEZZOCORONA	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020610	MEZZOLOMBARDO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021111	MORI	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,36	2,00
05021112	NOGAREDO	D76	784	MELE SOTTO RETE	12,03	2,00
05021113	NOMI	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020816	NOVALEDO	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,39	2,00
05020238	NOVELLA A BREZ, CLOZ, ROMALLO	D76	784	MELE SOTTO RETE	10,12	2,00
05020238	NOVELLA B CAGNO', REVO'	D76	784	MELE SOTTO RETE	9,23	2,00
05020817	OSPETALETTO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020716	PERGINE VALSUGANA	D76	784	MELE SOTTO RETE	8,79	2,00
05021115	POMAROLO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020233	PREDAIA	D76	784	MELE SOTTO RETE	13,41	2,00
05021009	RIVA DEL GARDA	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020219	ROMENO	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020819	RONCEGNO	D76	784	MELE SOTTO RETE	13,93	2,00
05020614	ROVERE DELLA LUNA	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05021116	ROVERETO	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,26	2,00
05020117	RUMO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020615	SAN MICHELE ALL'ADIGE	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020222	SANZENO	D76	784	MELE SOTTO RETE	13,07	2,00
05020223	SARNONICO	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020822	SCURELLE	D76	784	MELE SOTTO RETE	7,70	2,00

05020224	SFRUZ	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020616	SPORMAGGIORE	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020617	SPORMINORE	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020520	STENICO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,47	2,00
05020825	TELVE	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020720	TENNA	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020624	TERRE D'ADIGE	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020229	TON	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,42	2,00
05020619	TRENTO	D76	784	MELE SOTTO RETE	6,00	2,00
05020623	VALLE LAGHI	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05021120	VILLA LAGARINA	D76	784	MELE SOTTO RETE	14,93	2,00
05020237	VILLE D'ANAUNIA	D76	784	MELE SOTTO RETE	12,05	2,00
05021121	VOLANO	D76	784	MELE SOTTO RETE	11,69	2,00
				<b>MELE SOTTO RETE Totale</b>		
05021102	ALDENO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020805	CALDONAZZO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,76	
05020526	COMANO TERME	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	14,43	
05020211	DENNO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	19,39	
05020608	LAVIS	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,78	
05020609	MEZZOCORONA	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020610	MEZZOLOMBARDO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05021112	NOGAREDO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,53	
05021113	NOMI	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	14,43	
05020238	NOVELLA	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	10,26	
05020233	PREDAIA	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	12,91	
05021116	ROVERETO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,76	
05020615	S.MICHELE ALL ADIGE	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020624	TERRE D'ADIGE	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05020619	TRENTO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,00	
05021121	VOLANO	L95	788	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,19	
				<b>MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA Totale</b>		
05020723	ALTAVALLE	C51	550	MIRTILLI	14,82	
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C51	550	MIRTILLI	16,37	
05020832	CASTEL IVANO	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	C51	550	MIRTILLI	20,78	
05020707	FIEROZZO	C51	550	MIRTILLI	12,87	
05021013	LEDRO	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05021006	MOLINA DI LEDRO	C51	550	MIRTILLI	20,78	
05021111	MORI	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020816	NOVALEDO	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020716	PERGINE VALSUGANA	C51	550	MIRTILLI	12,33	
05020515	PINZOLO	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020819	RONCEGNO	C51	550	MIRTILLI	12,79	
05020822	SCURELLE	C51	550	MIRTILLI	15,46	
05020615	SAN MICHELE ALL'ADIGE	C51	550	MIRTILLI	20,78	
05020717	S.ORSOLA	C51	550	MIRTILLI	20,78	
05020825	TELVE	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020720	TENNA	C51	550	MIRTILLI	7,99	
05020515	PINZOLO	C51	550	MIRTILLI	7,99	
				<b>MIRTILLI Totale</b>		
05020716	PERGINE VALSUGANA	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	6,00	
05020219	ROMENO	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	11,24	
05020819	RONCEGNO	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	6,00	
05020825	TELVE	D77	953	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	6,00	
				<b>MIRTILLO SOTTO TUNNEL Totale</b>		
05020619	TRENTO	C05	489	NETTARINE	13,85	
				<b>NETTARINE Totale</b>		
05021001	ARCO	C41	081	OLIVE DA OLIO	5,00	
05021009	RIVA DEL GARDA	C41	081	OLIVE DA OLIO	5,00	
05021010	TENNO	C41	081	OLIVE DA OLIO	6,70	
				<b>OLIVE DA OLIO Totale</b>		
05021001	ARCO	C35	018	PATATE	18,10	
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	C35	018	PATATE	6,00	



05020903	BONDONE	C35	018	PATATE	24,23
05020907	CIMEGO	C35	018	PATATE	6,96
05020604	CAVEDINE	C35	018	PATATE	6,92
05020526	COMANO TERME	C35	018	PATATE	16,21
05020527	SAN LORENZO DORSINO	C35	018	PATATE	7,66
05020509	FAIVE	C35	018	PATATE	25,00
05020710	GIOVO	C35	018	PATATE	24,23
05021110	ISERA	C35	018	PATATE	6,96
05020219	ROMENO	C35	018	PATATE	6,96
05021009	RIVA DEL GARDA	C35	018	PATATE	25,00
05020220	RONZONE	C35	018	PATATE	18,10
05020223	SARNONICO	C35	018	PATATE	14,42
05020520	STENICO	C35	018	PATATE	6,00
05020915	STORO	C35	018	PATATE	6,00
05020619	TRENTO	C35	018	PATATE	15,40
05020620	VEZZANO	C35	018	PATATE	6,96
				<b>PATATE Totale</b>	
05021102	ALDENO	C07	785	PERE	12,13
05020234	BORGO D'ANAUNIA	C07	785	PERE	6,09
05020805	CALDONAZZO	C07	785	PERE	5,00
05020832	CASTEL IVANO	C07	785	PERE	25,00
05020105	CLES	C07	785	PERE	5,00
05020705	CIVEZZANO	C07	785	PERE	6,96
05020211	DENNO	C07	785	PERE	25,00
05020814	LEVICO TERME	C07	785	PERE	18,52
05020610	MEZZOLOMBARDO	C07	785	PERE	6,96
05020238	NOVELLA	C07	785	PERE	6,96
05020817	OSPEDALETTO	C07	785	PERE	18,10
05020716	PERGINE VALSUGANA	C07	785	PERE	16,28
05020233	PREDAlA	C07	785	PERE	18,10
05021009	RIVA DEL GARDA	C07	785	PERE	5,00
05020219	ROMENO	C07	785	PERE	25,00
05020616	SPORMAGGIORE	C07	785	PERE	6,96
05020617	SPORMINORE	C07	785	PERE	14,99
05020720	TENNA	C07	785	PERE	25,00
05020229	TON	C07	785	PERE	6,96
05020619	TRENTO	C07	785	PERE	5,00
05020623	VALLE LAGHI	C07	785	PERE	22,06
05020237	VILLE D'ANAUNIA	C07	785	PERE	12,59
				<b>PERE Totale</b>	
TUTTI I COMUNI		C97	933	PRATO	6,00
				<b>PRATO Totale</b>	
TUTTI I COMUNI		L98	935	PRATO PASCOLO	6,00
				<b>PRATO PASCOLO Totale</b>	
05021111	MORI	D28	520	RADICCHIO	25,00
05021114	RONZO CHIENIS	D28	520	RADICCHIO	25,00
05020619	TRENTO	D28	520	RADICCHIO	9,95
				<b>RADICCHIO Totale</b>	
TUTTI I COMUNI		S04	595	RETI ANTIGRANDINE	1,50
				<b>RETI ANTIGRANDINE Totale</b>	
TUTTI I COMUNI		S04	588	RETI ANTIPIOGGIA	1,50
				<b>RETI ANTIPIOGGIA Totale</b>	
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C62	068	RIBES	11,90
				<b>RIBES Totale</b>	
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C16	791	SUSINE	25,00
05021001	ARCO	C16	791	SUSINE	12,33
05020604	CAVEDINE	C16	791	SUSINE	10,90
05021004	DRENA	C16	791	SUSINE	6,11
05021005	DRO	C16	791	SUSINE	5,00
05020716	PERGINE VALSUGANA	C16	791	SUSINE	9,31
05020623	VALLE LAGHI	C16	791	SUSINE	5,00
05021120	VILLA LAGARINA	C16	791	SUSINE	19,83
				<b>SUSINE Totale</b>	
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	C17	711	SUSINE PRECOCI	23,10
05020622	MADRUZZO	C17	711	SUSINE PRECOCI	12,54
				<b>SUSINE PRECOCI Totale</b>	

05021103	AVIO	C11	164	TALEE VITE MADRE	8,95	
				TALEE VITE MADRE Totale		
05021101	ALA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	5,13
05020701	ALBIANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,42	7,10
05021102	ALDENO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,49	6,24
05021001	ARCO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,10	
05020723	ALTAVALLE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,79	5,90
05020831	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,65	6,59
05021103	AVIO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,75	
05021104	BESENELLO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	5,00
05020502	BLEGGIO SUPERIORE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	19,74	
05020802	BORGO VALSUGANA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	16,74	
05021105	BRENTONICO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,75	
05020805	CALDONAZZO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,93	
05021106	CALLIANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05020806	CARZANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	15,38	
05020832	CASTEL IVANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,81	
05020808	CASTELNUOVO VALSUGANA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	21,20	
05020604	CAVEDINE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,22	
05020724	CEMBRA LISIGNAGO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,50	
05021107	CIMONE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,23	7,71
05020705	CIVEZZANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,12	
05020526	COMANO TERME	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	21,33	
05021004	DRENA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,40	
05021005	DRO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	5,00
05021109	GARNIGA TERME	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,22	
05020710	GIOVO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,90	
05021110	ISERA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,18	
05020608	LAVIS	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05020814	LEVICO TERME	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,95	
05020714	LONA LASES	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,52	
05020622	MADRUZZO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,84	
05020609	MEZZOCORONA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,03	
05020610	MEZZOLOMBARDO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,60	
05021111	MORI	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,31	
05021007	NAGO-TORBOLE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05021112	NOGAREDO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,55	
05021113	NOMI	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,24	6,61
05020816	NOVALEDO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05020238	NOVELLA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	25,00	
05020817	OSPEDALETTO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05020716	PERGINE VALSUGANA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,94	
05021115	POMAROLO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,87	
05021009	RIVA DEL GARDA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,06	
05020819	RONCEGNO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	16,29	
05020614	ROVERE DELLA LUNA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05021116	ROVERETO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,56	
05020615	SAN MICHELE ALL'ADIGE B S. MICHELE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,54	
05020615	SAN MICHELE ALL'ADIGE A FAEDO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,91	
05020527	SAN LORENZO DORSINO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	25,00	
05020822	SCURELLE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,98	
05020718	SEGONZANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,87	
05020616	SPORMAGGIORE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,47	
05020520	STENICO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	17,30	
05020915	STORO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	13,46	
05020825	TELVE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	18,15	
05020826	TELVE DI SOPRA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	18,21	
05020720	TENNA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,85	
05021010	TENNO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	16,26	
05021117	TERRAGNOLO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,22	5,00
05020624	TERRE D'ADIGE	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,09	5,00
05020229	TON	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,66	
05021118	TRAMBILENO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,64	8,63
05020619	TRENTO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,91	
05021119	VALLARSA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50	
05020623	VALLE LAGHI	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,18	
05021120	VILLA LAGARINA	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	23,25	

05021121	VOLANO	H80	902	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,40	7,80
				UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC Totale		
05020609	MEZZOCORONA	C50	014	ZUCCHINE	14,92	
05021111	MORI	C50	014	ZUCCHINE	19,68	
05020619	TRENTO	C50	014	ZUCCHINE	12,73	
				ZUCCHINE Totale		

(X) Con riferimento al prodotto Mele - Comune Novella -Tip. A e B, ai Valori Assicurati delle partite insistenti nel Comune catastale di Cloz nel caso di danno verrà applicata la franchigia minima 25%;

Con riferimento al prodotto Mele - Comune Predaia -Tip. A e B, ai Valori Assicurati delle partite insistenti nel Comune catastale di Smarano nel caso di danno verrà applicata la franchigia minima 20%.

(\*) Il tasso di tariffa massimo, indicato per ogni Comune, per il Prodotto H80 UVA DA VINO DOC vale anche per UVA DA VINO IGT e UVA DA VINO COMUNE

Fr. a scalare min	15	Fr.	30
Fr. a scalare min	20		
Fr. a scalare min	25		

## Allegato 3 - ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE AGEVOLATA Anno 2020

### Allegato ai certificati di Adesione alla Polizza Collettiva Agevolata – Anno 2020

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... ad integrazione delle "clausole e dichiarazioni" inserite nei certificati  
assicurativi agevolati relativi all'anno 2020 numero:  
..... emessi da .....  
Agenzia Generale di ..... di cui il presente allegato forma parte  
integrante e sostanziale.

#### SI IMPEGNA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale e sottoscritto la Manifestazione di interesse 2020 ovvero il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale, compresi i dati catastali, e/o del P.A.I. che si configura come allegato ai certificati;
- che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale per unità di superficie coltivata calcolata sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata nel rispetto a quanto risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.A.I., o la produzione effettivamente ottenibile nell'anno (in tal caso è stata indicata nel Certificato la Produzione Media Annuale per il calcolo della Soglia);
- che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti alla disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad un'altezza superiore m. 350 s.l.m.;
- che entro i termini e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
- di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale, dello schedario frutticolo e dei dati di liquidazione e fatturazione del prodotto conferito alle Cooperative, del P.A.I. da parte di Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione e liquidazione delle coperture assicurative e/o mutualistiche dei danni da calamità, fitopatie ed IST;

- che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente al rilascio del P.A.I./manifestazione di interesse, e/o privi di barcode, Co.Di.Pr.A. non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell'ammontare dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare a Co.Di.Pr.A. i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributive inferiori a quelle massime;
- di autorizzare Co.Di.Pr.A., qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
  - a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Co.Di.Pr.A. che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
  - a rilasciare quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2020, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;

#### AUTORIZZA

- Co.Di.Pr.A. a richiedere anche in forma telematica all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;
- Co.Di.Pr.A. a fornire all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;

Barrare nel caso non si acconsenta



Con riferimento al "Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia" alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori al 20% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento, pubblicato sul sito internet [www.codipratn.it](http://www.codipratn.it).

Non richiede adesione  Richiede adesione

**RICHIEDE**

▪ l'adesione al "Fondo di Mutualità per danni da fitopatie agli impianti produttivi", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;

Barrare nel caso non intenda aderire

▪ l'adesione al "Fondo Mutualistico per Comuni ad alto indice di rischio", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni subiti dall'impresa al prodotto insistente nei Comuni con tariffa stoppata e franchigia minima superiore all'ordinario, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;

Barrare nel caso non intenda aderire

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento, le condizioni di operatività ed i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito [www.codipratn.it](http://www.codipratn.it).

**Il Dichiarante**

...../...../2020  
(Luogo) (data)

ℓ .....  
(firma leggibile)

**Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra**

ℓ .....  
(firma leggibile)

Il sottoscritto.....nella sua qualità di Intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig..... è autentica e di aver rilasciato all'assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

ℓ .....  
(timbro e firma leggibile)

**SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'AGRICOLTORE**

**ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITA**



**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
resa agli associati di CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI TRENTO, in sigla CO.DI.P.R.A. – TRENTO anche per conto del CO-TITOLARE del trattamento Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa- ABNACODI  
(da art. 13 ad art. 22 del REGOLAMENTO UE 679/2016, d'ora in poi "Regolamento")

In relazione alle informazioni ed ai dati personali, d'ora in poi anche "Dati", che riguardano l' "Interessato" (e/o "Associato"), raccolti o che saranno raccolti presso quest'ultimo e/o presso terzi, da Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla CO.DI.P.R.A. – Trento, d'ora in poi anche "Consorzio" e/o "Titolare", unitamente all'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - Abnacodi, co-titolare del trattamento (Co.Di.Pr.A. e Assocod) definiti congiuntamente i "Titolari" o del loro incaricati del trattamento, il sottoscritto Associato dichiara di essere stato/e previamente informato/e di quanto segue.

**a) Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati**

Il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per la durata del rapporto associativo e/o per il tempo necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'Interessato e i Titolari ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato o per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra i Titolari e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'Interessato; per le finalità di cui alla lettera a), punto iv) - ad esempio leditive, per la gestione dei servizi esterni di cui il Consorzio si avvale, come nel caso del servizio di gestione del sito web e della posta elettronica, i terzi fornitori di detti servizi, in veste di responsabili esterni o titolari autonomi, utilizzano server che si trovano in Paesi terzi - il trasferimento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate (costituite da accordi ad hoc tra il Titolare ed il terzo fornitore), ovvero, in mancanza, sulla base del consenso dell'Interessato.

**ii) Conservazione dei Dati**  
Il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per la durata del rapporto associativo e/o per il tempo necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'Interessato e i Titolari e per l'adempimento degli obblighi legali cui sono soggetti i Titolari, e verranno conservati, in archiviazione, per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del rapporto associativo e la riscossione di tutti i contributi associativi dovuti e/o l'esecuzione degli incassi effettuati; successivamente a tale periodo i Dati e documenti potranno essere rispettivamente eliminati e distrutti. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) punto iv) perdurerà sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare ovvero per un periodo massimo di due anni dalla raccolta dei Dati e dalla manifestazione del consenso, nonché fino a quando l'Interessato revoccherà il consenso precedentemente prestato (che sarà sempre possibile anche tramite link di cancellazione presente in ogni email), oppure fino a quando l'Interessato comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per le finalità enunciate.

**g) Diritti dell'Interessato**  
L'Interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 dell'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità i Titolari (all'indirizzo email sotto indicato): chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione. Le richieste di esercizio dei diritti presentate dall'Interessato saranno gestite in via esclusiva dal Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, ferma restando la possibilità per l'Interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i co-titolari.

**h) Modalità di trattamento dei Dati**  
Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro e per le sole finalità indicate, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste. In ogni caso, ciascun co-titolare metterà in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di proteggere i dati personali dell'Interessato raccolti e trattati nell'ambito del rapporto di contitolari.

**i) Titolarità del trattamento**  
Titolare del trattamento, per tutte le finalità indicate nella presente Informativa è Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla CO.DI.P.R.A. – Trento, con sede in 38121 Trento, Via Kaufstein, 2, Gerardo di Mezzo. Co-Titolare del trattamento, per le finalità indicate alle precedenti lett. a) punti i), ii), iii) è Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - ABNACODI, con sede legale a Roma (ROMA) in Via Bergamo, n. 3 - email privacy@abnacodi.it. Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei Titolari, dei responsabili esterni e/o degli incaricati e/o per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile contattare Co.DI.P.R.A. ai seguenti recapiti: tel. +39 (0461) 015908 - email privacy@codipra.it.

Con riferimento ai dati personali trattati per le finalità di cui alla presente lett. a) punti i), ii), iii) è stato sottoscritto un accordo di contitolari con Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - ABNACODI - con la quale il Titolare condivide le decisioni relative alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali dell'Interessato, nonché gli archivi informatizzati e cartacei predisposti per il perseguimento delle sopra indicate finalità.

In contenuto essenziale dell'accordo di contitolari sottoscritto tra i contitolari del trattamento è disponibile presso la sede del Consorzio.

**b) Comunicazione dei Dati e conseguenze della mancata comunicazione**

I Dati potranno essere raccolti presso l'Interessato o presso terzi, quali enti o organismi convenzionati (ad es. CIAA) o presso archivi pubblici oppure banche dati pubbliche (ad es. archivio Infocamere, AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali) o sul web e/o social network in cui sono contenute informazioni che riguardano l'Interessato e che possono, di volta in volta, risultare funzionali all'istruttoria e/o alla prosecuzione del rapporto associativo ed all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto stesso (in tal ultimo caso i Dati riguardano esclusivamente dati identificativi, di contatto, fiscali, relativi all'Interessato o a referenti interni dell'associato e/o dati relativi all'attività economica, nonché i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale dell'associato gestito da APPAG); la comunicazione dei Dati deve intendersi quale mera facilità e non obbligo; tuttavia, la comunicazione dei Dati è in particolare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività indicate, rispettivamente, alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii); il non conferimento o un conferimento parziale dei Dati potrebbero comportare l'impossibilità da parte del Titolare di continuare a svolgere le proprie attività istituzionali e statutarie e/o di instaurare e/o proseguire il rapporto associativo e/o l'impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l'esecuzione dei Dati costituisce presupposto indispensabile per l'effettuazione delle prestazioni; in relazione alle finalità di cui alla precedente lettera a), punto iv) la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso al relativo trattamento comportano soltanto l'impossibilità di inviare le relative comunicazioni (ad es. newsletter, offerte commerciali, offerte di corsi formativi).

**c) Categorie di destinatari dei Dati**

Nel limiti e per le finalità sopra indicate, i Dati potranno venire a conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dai Titolari e dagli incaricati degli stessi (dipendenti, collaboratori autorizzati, stagisti), dai responsabili esterni dei Titolari (consulenti/fornitori di servizi) e dai loro incaricati al trattamento e da eventuali terzi (Autorità Pubbliche, etc.), che li tratteranno quali responsabili esterni o titolari autonomi. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a: i) società e/o enti che forniscono servizi di elaborazione dati o che svolgono attività strumentali o complementari a quelle istituzionali ed enti pubblici (AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed Enti a questi collegati), istituti bancari ed assicurativi, intermediari assicurativi, casse di previdenza ed assistenza, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti; ii) società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, società controllanti e/o società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché ad altri soggetti economici che svolgono attività di marketing e comunicazione commerciale per conto del Consorzio; iii) previo consenso specifico dell'Interessato, e società controllate del Consorzio o dello stesso partecipate, o comunque a vario titolo collegate e facenti parte del medesimo Gruppo, ed in particolare a società di marketing, al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/associazioni quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing.

Originali oppure copie di documentazione contenenti Dati possono essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Interessato solo se muniti di delega scritta, rilasciata da quest'ultimo.

**d) Diffusione dei Dati**

I Dati, nel caso l'Interessato abbia prestato il relativo consenso, potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito Internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Consorzio e/o altre organizzazioni di categorie ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.

**e) Trasferimento dei Dati ad un Paese terzo**

I Dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'U.E. esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a), punto i), qualora sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'Interessato e i Titolari ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato o per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra i Titolari e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'Interessato; per le finalità di cui alla lettera a), punto iv) - ad esempio leditive, per la gestione dei servizi esterni di cui il Consorzio si avvale, come nel caso del servizio di gestione del sito web e della posta elettronica, i terzi fornitori di detti servizi, in veste di responsabili esterni o titolari autonomi, utilizzano server che si trovano in Paesi terzi - il trasferimento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate (costituite da accordi ad hoc tra il Titolare ed il terzo fornitore), ovvero, in mancanza, sulla base del consenso dell'Interessato.

**f) Conservazione dei Dati**

Il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per la durata del rapporto associativo e/o per il tempo necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'Interessato e i Titolari e per l'adempimento degli obblighi legali cui sono soggetti i Titolari, e verranno conservati, in archiviazione, per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del rapporto associativo e la riscossione di tutti i contributi associativi dovuti e/o l'esecuzione degli incassi effettuati; successivamente a tale periodo i Dati e documenti potranno essere rispettivamente eliminati e distrutti. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) punto iv) perdurerà sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare ovvero per un periodo massimo di due anni dalla raccolta dei Dati e dalla manifestazione del consenso, nonché fino a quando l'Interessato revoccherà il consenso precedentemente prestato (che sarà sempre possibile anche tramite link di cancellazione presente in ogni email), oppure fino a quando l'Interessato comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per le finalità enunciate.

**g) Diritti dell'Interessato**

L'Interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 dell'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità i Titolari (all'indirizzo email sotto indicato): chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione. Le richieste di esercizio dei diritti presentate dall'Interessato saranno gestite in via esclusiva dal Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, ferma restando la possibilità per l'Interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i co-titolari.

**h) Modalità di trattamento dei Dati**

Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro e per le sole finalità indicate, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste. In ogni caso, ciascun co-titolare metterà in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di proteggere i dati personali dell'Interessato raccolti e trattati nell'ambito del rapporto di contitolari.

**i) Titolarità del trattamento**

Titolare del trattamento, per tutte le finalità indicate nella presente Informativa è Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla CO.DI.P.R.A. – Trento, con sede in 38121 Trento, Via Kaufstein, 2, Gerardo di Mezzo. Co-Titolare del trattamento, per le finalità indicate alle precedenti lett. a) punti i), ii), iii) è Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - ABNACODI, con sede legale a Roma (ROMA) in Via Bergamo, n. 3 - email privacy@abnacodi.it. Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei Titolari, dei responsabili esterni e/o degli incaricati e/o per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile contattare Co.DI.P.R.A. ai seguenti recapiti: tel. +39 (0461) 015908 - email privacy@codipra.it.

<b>Luogo, data</b>	L'Interessato <b>NOME E COGNOME</b> (Titolare dell'impresa individuale/ legale rappresentante della società)
<b>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI</b> Informativa di tutto quanto sopra, l'Interessato dichiara espressamente	
1) <input type="checkbox"/> di accostentire	<input type="checkbox"/> di non accostentire
al trattamento dei Dati per l'invio all'Interessato di newsletter e di materiale relativo a iniziative/campagne specifiche/corsi di formazione, e quindi per attività di marketing e comunicazione commerciale relative a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare, effettuati on line, tramite email, social network, a mezzo telefono, sms;	
2) <input type="checkbox"/> di accostentire	<input type="checkbox"/> di non accostentire
La comunicazione/cessione dei Dati a società controllate del Titolare ed a società di marketing al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing (tramite email, social network, a mezzo telefono, sms);	
3) <input type="checkbox"/> di accostentire	<input type="checkbox"/> di non accostentire
al trattamento dei Dati per effettuare indagini statistiche e ricerche di mercato da parte del Titolare e/o da parte di soggetti terzi incaricati dello stesso;	
4) <input type="checkbox"/> di accostentire	<input type="checkbox"/> di non accostentire
alla diffusione dei Dati (nome, cognome, denominazione/ragione sociale, immagine ritratta in foto e/o video) mediante pubblicazione sul sito Internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Titolare e/o altre organizzazioni di categorie ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.	
<b>Luogo, data</b>	L'Interessato <b>NOME E COGNOME</b> (Titolare dell'impresa individuale/ legale rappresentante della società)

